



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/43/CU10/C5

PARERE SULLO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2012/18/UE RELATIVA AL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVAN-
TI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE

Punto 10) O.d.g. Conferenza Unificata

Lo schema di decreto in esame è il recepimento della direttiva 2012/18/UE in materia di prevenzione dei pericoli di incidente rilevante cosiddetta Seveso ter. La disciplina seveso è una normativa volta alla prevenzione del pericolo sul territorio e riguarda un numero limitato di stabilimenti (circa 1.000 a livello nazionale) caratterizzati da quantitativi significativi di sostanze e miscele pericolose: è la norma stessa che fissa due diverse soglie quantitative per differenziare le tipologie di stabilimenti soggetti alla disciplina; i quantitativi limite, in funzione della pericolosità, vanno da qualche tonnellata a migliaia di tonnellate. L'attuazione della disciplina prevede lo svolgimento di istruttorie sulla sicurezza dei processi e degli stoccaggi/depositi e di ispezioni sul sistema di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti, la pianificazione di emergenza, urbanistica e territoriale nelle aree limitrofe ad essi al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza della popolazione e dell'ambiente.

Fin dal marzo 2014 le Regioni e le Province autonome hanno lavorato sugli aspetti tecnici da migliorare rispetto alla normativa vigente, ivi compreso l'assetto delle competenze previsto dal decreto legislativo 112/1998, articolo 72 i cui esiti sono stati rappresentati alla Commissione Ambiente nella seduta del 18 febbraio 2015.

Negli incontri del 13, 23, 24 e 30 aprile 2015 le Regioni e le Province autonome hanno concordato le richieste di emendamento dettagliate nei documenti.

Rispetto a quanto sopra, ferme restando le diverse posizioni assunte dalle Regioni rispetto all'assunzione delle competenze amministrative in tema di prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti, si ritiene imprescindibile inserire nel testo di decreto in oggetto modalità certe per l'attuazione dei disposti dell'art. 72 del d.lgs. 112/1998 anche considerato il tempo trascorso dalla pubblicazione del d.lgs. 112/1998 e le numerose richieste susseguitesì negli anni da parte di alcune Regioni. Le modalità di cui trattasi erano infatti già state concordate tra le amministrazioni centrali e regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il Federalismo Amministrativo attraverso la condivisione di uno schema di decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmesso dalla stessa Presidenza con nota prot. 10453 P-4.21 del 29/04/2013. L'attuazione di questa esigenza richiede emendamenti agli articoli 1 e 4bis del testo proposto.

Un secondo principio che si ritiene imprescindibile è relativo al non aggravamento degli oneri a carico delle imprese, che assurge ormai a principio generale dell'ordinamento in virtù degli espressi richiami contenuti nella legislazione più recente. Il principio risulta inoltre richiamato dalla direttiva che si intende attuare con il provvedimento in questione, in particolare nei considerati 4 , 11, 18 e 25.

Il testo proposto non risulta coerente con tale principio e tanto meno con il complementare principio di proporzionalità, in quanto vengono introdotti oneri sproporzionati rispetto agli interessi pubblici perseguiti e non giustificati, oltre che per attività già svolte da altri soggetti.

In tale ottica la Conferenza delle Regioni ha proposto emendamenti agli articoli 4 e 13 e agli allegati I ed L, al fine di:

- a. eliminare le tariffe di verifica di conformità dei documenti denominati notifica (art. 13).
Si segnala che le suddette tariffe sono riscosse da ISPRA e le relative funzioni rappresentano di fatto una duplicazione di funzioni in quanto la stessa verifica è svolta anche dalle autorità competenti (Ministero dell'Interno e Regioni) in fase di individuazione degli stabilimenti al fine della pianificazione e programmazione dei controlli;
- b. eliminare le tariffe relative alle ispezioni straordinarie (art. 27).
Si ritiene che le ispezioni straordinarie, essendo svolte su richiesta dell'autorità competente per approfondimenti specifici, non debbano essere sottoposte a tariffazione in quanto non rientranti in un programma di controllo;
ridurre le tariffe relative alle istruttorie (articoli 16 e 17) in caso di assoggettabilità dello stabilimento anche ai disposti in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e in caso di svolgimento delle istruttorie per nuovi stabilimenti o modifiche svolte in un'unica fase. Tale posizione tiene conto del fatto che la conoscenza dei processi produttivi e dello stabilimento è parzialmente già svolta in ambito AIA e della necessità di semplificare le procedure autorizzative, ridurre i tempi e razionalizzare gli oneri a carico dei gestori a parità di verifica degli aspetti di sicurezza e ambientali;
- c. ridurre le tariffe per la seconda fase istruttoria di cui all'art. 4 e allegato A.
Nell'allegato delle tariffe, tabella III è prevista una tariffa da pagare a ciascun soggetto tecnico che svolge l'istruttoria moltiplicandone quindi l'importo che già appare significativo (circa 10.000 euro). Pur essendo una tariffa *una tantum* e solo su espressa esigenza di uno stabilimento si ritiene che debba essere ridotta e pertanto la cifra riportata in tabella debba essere onnicomprensiva degli oneri dovuti da parte del soggetto privato richiedente anche al fine della trasparenza degli oneri a carico dei gestori;
- d. non aggiungere tariffe per le modifiche con non aggravio di rischio (articolo 18, allegato L).
Considerato che una modifica senza aggravio di rischio è una semplice comunicazione che non richiede l'attivazione di un'istruttoria si ritiene che non debba in alcun caso essere soggetta a tariffa.

In particolare per quanto concerne le tariffe ai punti c ed e, la riduzione degli importi fornisce anche una maggior garanzia della comunicazione tempestiva da parte delle aziende in caso di variazione di assetto societario e/o impiantistico/produttivo e quindi un più efficace controllo sul territorio.

Fermi restando i due punti sopra illustrati che la Conferenza delle Regioni ha ritenuto di evidenziare anche, per il loro significato politico, altri emendamenti sintetizzabili nel seguente elenco che ne evidenzia la priorità e le motivazioni:

1 - **imprescindibile** – individuare chiaramente il ruolo e le responsabilità delle Autorità Competenti (Ministero dell'Interno e Regioni) in qualità di titolari delle funzioni amministrative. Tale riconoscimento si esplica nella definizione di inventari degli stabilimenti in capo alle autorità competenti e nel consentire un maggior coordinamento tra le stesse autorità nella gestione di territori o situazioni particolarmente complesse anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni. L'attuazione di questo emendamento richiede modifiche nelle seguenti parti del testo proposto: articoli: 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 30 e 32

2 - **imprescindibile** – portare la pianificazione e la programmazione dei controlli (istruttorie e ispezioni) a scala regionale in modo da consentire un'azione più efficace ed efficiente della pubblica amministrazione e il coordinamento con i controlli derivanti da altre normative ambientali e di carattere trasversale (in particolare regolamenti europei REACH e CLP, normativa AIA). Tale posizione è inoltre analoga a quanto definito nella normativa ambientale in tema di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Inoltre è necessario che i criteri riportati nell'allegato H abbiano carattere

di linee guida e non siano cogenti proprio per consentire una pianificazione congiunta. L'attuazione di questo emendamento richiede modifiche nelle seguenti parti del testo proposto: articoli: 6, 7 e 27 e allegato H

3 - **imprescindibile** – correzione di alcuni refusi e terminologie non chiare e fuorvianti nel testo. L'attuazione di questo emendamento richiede modifiche nelle seguenti parti del testo proposto: articoli: 3, 17, 24 e 28

4 - **imprescindibile** – riconoscere il ruolo centrale tecnico di ARPA/APPA nello svolgimento delle attività tecniche in materia seveso anche a supporto degli organi tecnici nazionali. L'attuazione di questo emendamento richiede modifiche nelle seguenti parti del testo proposto: articoli 4, 7, 9 e 13 e allegati A e H.

5 - **imprescindibile** - dare la possibilità ai gestori degli stabilimenti di richiedere lo svolgimento della procedura istruttoria in caso di nuovo stabilimento o di modifica attraverso una sola fase al fine di garantire tempi più celeri di risposta della pubblica amministrazione e una riduzione dei costi per gli stessi gestori, senza incidere sul livello di accuratezza delle istruttorie e quindi di sicurezza del territorio. L'attuazione di questo emendamento richiede modifiche nelle seguenti parti del testo proposto: articoli 16 e 17 e allegato I.

6 - **imprescindibile** -richiesta dell'intesa per alcuni provvedimenti per cui si ritiene significativo il contributo regionale anche tenuto conto della titolarità legislativa delle Regioni stesse. L'attuazione di questo emendamento richiede modifiche nelle seguenti parti del testo proposto: articoli 4 (solo in caso di partecipazione delle ARPA/APPA all'istruttoria art. 4), 20, 21, 22 e 32.

8 - **imprescindibile** –si ritiene che gli obblighi in capo ai diversi soggetti debbano essere riportati tutti nell'articolo e quindi si sono previsti alcuni spostamenti dagli allegati all'articolo stesso anche al fine di non creare duplicazioni e incongruenze nel testo legislativo, nonché rendere il decreto trasparente e di agevole lettura. L'attuazione di questo emendamento richiede modifiche nelle seguenti parti del testo proposto: articoli: 6, 7, 18, 27, 30 e allegati D, H, I.

9 - **imprescindibile** –Si reputa importante capitalizzare l'esperienza operativa svolta sulla materia e quindi si propone di raffinare i criteri tecnici riportati in allegato D che definiscono le diverse tipologie di modifiche. Considerate le novità introdotte si può prevedere la possibilità di revisione nell'art. 32. L'attuazione di questo emendamento richiede modifiche nelle seguenti parti del testo proposto: articoli: 32 (solo se si ritiene opportuno) e allegato D.

10 - **imprescindibile** – Riconoscimento del ruolo dell'ente di area vasta per la pianificazione territoriale. L'attuazione di questo emendamento richiede modifiche nelle seguenti parti del testo proposto: articoli 8, 10, 11 e 25.

11 - **riordino** - alcuni emendamenti di miglioramento e completamento del testo sulla base delle prassi consolidate quali ad esempio l'estensione della pianificazione di emergenza interna a tutti gli stabilimenti nell'articolo in quanto già prevista dagli allegati, l'adeguamento della periodicità di aggiornamento del documento di pianificazione urbanistica denominato Elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante –ERIR- con riferimento alle modifiche del territorio, la previsione di documentazione digitale. L'attuazione di questo emendamento richiede modifiche nelle seguenti parti del testo proposto: articoli 11, 15, 17, 20, 22, 23, 24 e 27

Nel corso delle riunioni tecniche della Conferenza Unificata le Regioni hanno presentato e discusso con i Ministeri presenti gli emendamenti sopra descritti. Nel corso della seconda seduta della Conferenza il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ha trasmesso un documento in cui ha espresso le considerazioni del coordinamento interministeriale sugli emendamenti regionali relativamente all'articolo e all'allegato I (Tariffe).

Nella tabella seguente si rappresenta la posizione del coordinamento interministeriale rispetto alla sintesi schematica degli emendamenti richiesti, sottolineando che non sono stati accolti la maggior parte degli emendamenti regionali.

Emendamenti richiesti dalle Regioni	Commento coordinamento interministeriale	Nuova posizione Regioni
<u>inserimento nel testo di decreto in oggetto modalità certe per l'attuazione dei disposti dell'art. 72 del d.lgs. 112/1998</u>	Non accolto in quanto il MATTM ritiene che non sia compreso nelle disposizione della legge delega. Sul punto le Regioni hanno chiesto un approfondimento alla segreteria della Conferenza Unificata	Si ribadisce la necessità degli emendamenti richiesti dalle Regioni.
<u>non incremento degli oneri a carico delle imprese</u>	Questo gruppo di emendamenti non è stato accolto poiché il ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene che tutte le attività debbano essere coperte secondo il principio della copertura delle spese.	Tale posizione non è condivisibile tenuto conto degli oneri già a carico dei soggetti privati. Al proposito si segnala che per il coordinamento tecnico, tra quanto segnalato, è prioritario eliminare: - le tariffe previste all'art. 13 (verifica di conformità dei documenti denominati notifica) poiché rappresentano <u>una duplicazione di funzioni</u>, - le tariffe relative alle ispezioni straordinarie (art. 27) non rientranti in un programma di controllo - la riduzione delle tariffe relative alle istruttorie, in particolare quelle discendenti dall'attuazione dell'articolo 16, comma 2bis (unica fase procedurale).
individuare chiaramente il ruolo e le responsabilità delle Autorità Competenti (Ministero dell'Interno e Regioni).	Parzialmente accolto	Si ribadisce la necessità di tutti gli emendamenti richiesti dalle Regioni. Si ritiene imprescindibile la titolarità degli inventari in capo alle autorità competenti in quanto responsabili della diffusione dei dati e dei controlli sul territorio.
portare la pianificazione e la programmazione dei controlli (istruttorie e ispezioni) a scala regionale	Parzialmente accolto	Pur non rispecchiando la richiesta regionale, si ritiene condivisibile l'assetto proposto dalle amministrazioni centrali.
correzione di alcuni refusi e terminologie non chiare e fuorvianti nel testo	Parzialmente accolto	Si ribadisce la necessità degli emendamenti all'art. 28 (sanzioni) che non sono stati accolti al fine di consentire la corretta interpretazione dell'articolo.
riconoscere il ruolo centrale di ARPA/APPA nello svolgimento	Non accolto	Si ribadisce la necessità degli emendamenti richiesti dalle Re-

Emendamenti richiesti dalle Regioni	Commento coordinamento interministeriale	Nuova posizione Regioni
delle attività tecniche in materia seveso anche a supporto degli organi tecnici nazionali		gioni vista l'attività tecnica svolta in questi vent'anni da ARPA sulla tematica sia a livello territoriale (controlli pianificati e a seguito di incidenti) sia sui tavoli nazionali.
dare la possibilità ai gestori degli stabilimenti di richiedere lo svolgimento della procedura istruttoria in caso di nuovo stabilimento o di modifica attraverso una sola fase	Non accolto	Si ribadisce la necessità degli emendamenti richiesti dalle Regioni al fine di garantire una semplificazione della procedura e la riduzione dei tempi autorizzativi e degli oneri a carico dei gestori.
richiesta dell'intesa per alcuni provvedimenti attuativi	Parzialmente accolto	Si ribadisce la necessità degli emendamenti richiesti dalle Regioni.
obblighi in capo ai diversi soggetti riportati nell'articolato	Non accolto	Si ribadisce la necessità degli emendamenti richiesti dalle Regioni al fine di avere un testo legislativo trasparente.
criteri riportati in allegato D	Non disponibile posizione amministrazioni centrali	Si ribadisce la necessità degli emendamenti richiesti dalle Regioni in quanto la proposta è già stata testata da alcune ARPA che hanno lavorato in sinergia con il coordinamento tecnico interregionale. I nuovi criteri consentono di analizzare le modifiche realmente significative garantendo allo stesso tempo un efficace livello di sicurezza sul territorio e una riduzione degli oneri a carico degli stabilimenti.
Riconoscimento del ruolo dell'ente di area vasta	Accolto	
emendamenti di miglioramento e completamento del testo	Parzialmente accolto	Pur non rispecchiando la richiesta regionale, si ritiene condivisibile l'assetto proposto dalle amministrazioni centrali.

Alla luce di quanto sopra esposto, La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti di cui al documento allegato indicati come imprescindibili.

**Emendamenti richiesti dalle Regioni e dalle Province autonome
relativi allo**

**Schema di decreto legislativo Attuazione della ~~-~~direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti
connessi con sostanze pericolose**

Articolato

Legenda

Parti emendate = parti emendate

Parti soppresse = parti soppresse

[...] = testo proposto non riportato ma condiviso

<u>Testo proposto</u>	<u>Proposte Emendamenti</u>	<u>Priorità e motivo dell'emendamento</u>
CAPO I PRINCIPI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE		
1. Finalità		
1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.		
2. Le regioni <u>Regioni</u> a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.		
3. Le disposizioni del presente decreto recanti obblighi o adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni <u>Regioni</u> o degli organi regionali si intendono riferite per le province autonome di Trento e di Bolzano, alla provincia autonoma territorialmente competente; quelle che rinviano a organi tecnici regionali o interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle strutture compresi negli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti secondo il rispettivo ordinamento.		

4. Fino all'avvenuto trasferimento alle regioni Regioni delle funzioni di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le competenze amministrative relative alle attività a rischio di incidente rilevante conferite alle regioni Regioni dallo stesso articolo 72 sono esercitate dallo Stato secondo le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto.		
	4bis. Il trasferimento delle competenze di cui al comma 4 alla singola regione avviene secondo le modalità di cui all'articolo 4bis.	
2. Ambito di applicazione		
1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti, come definiti all'articolo 3.		
2. Il presente decreto non si applica:		
a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;		
b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;		
c) salvo quanto previsto al comma 4, al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;		
d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;		
e) allo sfruttamento, ovvero l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;		
f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;		
g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;		
h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.		

3. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) e h) del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente decreto. Negli stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite si applicano le disposizioni di coordinamento di cui all'allegato M.		
4. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente decreto:		
a) quando svolgono attività di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze pericolose o di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla rinfusa in quantità uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1;		
b) quando effettuano una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna, di sostanze pericolose presenti in quantità uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1.		
5. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.		
3. Definizioni		
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:		
a) "stabilimento": tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;		
b) "stabilimento di soglia inferiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;		
c) "stabilimento di soglia superiore": uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;		

d) "stabilimento adiacente": uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;		
e) "nuovo stabilimento":		
1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure		
2) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;		
f) "stabilimento preesistente": uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, e successive modificazioni, e che a decorrere dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;		
g) "altro stabilimento": un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e);		
h) "impianto": un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;		
i) "gestore": qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;		
l) "sostanza pericolosa": una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;		
m) "miscela": una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;		
n) "presenza di sostanze pericolose": la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1;		

o) "incidente rilevante": un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;		
p) "pericolo": la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;		
q) "rischio": la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;		
r) "deposito": la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;		
s) "deposito temporaneo intermedio": deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio;		
t) "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;		
u) "pubblico interessato": il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 24, comma 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano portatrici di un siffatto interesse;		
v) "ispezioni": tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti;		

z) "autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante": il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 10 (di seguito CTR) per gli stabilimenti di soglia superiore; la regione, o l'organismo da essa designato, per gli stabilimenti di soglia inferiore.	z) "autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante": il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 10 (di seguito CTR) il Ministero dell'Interno per gli stabilimenti di soglia superiore; la regione, o l'organismo il soggetto da essa designato, per gli stabilimenti di soglia inferiore.	Imprescindibile Deve essere sempre chiara la distinzione tra Autorità competente (titolare della funzione amministrativa) e organismo tecnico che esercita le funzioni relative all'attività amministrativa. [accolto dal coordinamento interministeriale con eliminazione del testo]
4. Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa		
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del gestore o di altro soggetto interessato, valuta, al fine della comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 6, se è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1, o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili. Il Ministero, ai fini della valutazione, si avvale dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (di seguito ISPRA) e degli altri organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9, per gli aspetti di specifica competenza.	[...]Il Ministero, ai fini della valutazione, si avvale dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (di seguito ISPRA) e degli altri organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9, per gli aspetti di specifica competenza.	Imprescindibile È necessario prevedere anche il ruolo degli organi tecnici regionali, in particolare delle AR-PA/APPA.
2. Detta valutazione, effettuata in base ai criteri e con le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tiene conto delle informazioni di cui al comma 4, e si basa su una o più delle seguenti caratteristiche:	[...] sentita d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tiene conto delle informazioni di cui al comma 4, e si basa su una o più delle seguenti caratteristiche: [...]	Riordino Si ritiene che le Regioni possano dare un contributo tenuto conto del ruolo che rivestono nella rete dei laboratori nazionali in materia di attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP.
a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;		
b) le proprietà intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapore saturo;		
c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscela.		

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 si tiene conto, ove appropriato, del contenimento e dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, in particolare laddove disciplinati da specifiche disposizioni normative dell'Unione europea.		
4. La proposta di cui al comma 1, formulata dal proponente in conformità ai criteri ed alle modalità del decreto di cui al comma 2, deve essere corredata delle informazioni necessarie per valutare le proprietà della sostanza pericolosa in questione sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente, che comprendono:		
a) un elenco dettagliato delle proprietà necessarie a valutare i rischi potenziali che presenta una sostanza pericolosa di provocare danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente;		
b) proprietà fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, tensione di vapor saturo, tossicità intrinseca, punto di ebollizione, reattività, viscosità, solubilità e altre proprietà pertinenti);		
c) proprietà relative ai pericoli per la salute e ai pericoli fisici (ad esempio reattività, infiammabilità, tossicità, oltre a fattori aggiuntivi quali le modalità di aggressione sul corpo, il tasso di fermento e mortalità, gli effetti a lungo termine e altre proprietà a seconda dei casi);		
d) proprietà relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio, ecotossicità, persistenza, bioaccumulazione, potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente e altre proprietà pertinenti);		
e) se disponibile, la classificazione, a livello dell'Unione europea, della sostanza o miscela;		
f) informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza (ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni a seconda dei casi) alle quali la sostanza pericolosa è immagazzinata, utilizzata e/o può essere presente nel caso di operazioni anormali prevedibili o di incidenti quali incendi.)		
5. La proposta di valutazione di cui al comma 1 è presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nel merito, sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata dagli organi tecnici ai sensi del comma 1, entro 120 giorni dalla presentazione, dandone comunicazione al proponente.	5. La proposta di valutazione di cui al comma 1 è presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nel merito, sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata dagli organi tecnici ai sensi del comma 1, entro 120 giorni dalla presentazione, dandone comunicazione al proponente.	Imprescindibile Miglioramento del testo –in accordo con art. 4, c. 1 (riconoscimento ruolo ARPA/APPA). [accolto dal coordinamento interministeriale]
6. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito della valutazione effettuata, ritenga che una sostanza pericolosa non presenti un pericolo di incidente rilevante ai sensi del comma 1, lo comunica alla Commissione europea unitamente ai documenti giustificativi, comprese le informazioni di cui al comma 4, per i fini di cui all'articolo 4 della direttiva 2012/18/UE.		

	<u>Art. 4bis</u> <u>1. A tal fine ciascuna regione che intende attuare il trasferimento di cui al d.lgs. 112/1998, articolo 72 notifica il conseguimento delle condizioni di legge al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Ufficio per il federalismo amministrativo, nonché ai Ministeri dell'Interno, della Salute e dello Sviluppo economico.</u> <u>2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento delle funzioni in sede di stipulazione dell'accordo di programma da conseguirsi entro il termine di 60 giorni dalla suddetta notifica.</u> Tavola 1. <u>3. La copertura finanziaria dei costi delle funzioni conferite alle regioni relative a istruttorie e controlli, posti a carico dei gestori, è assicurata sulla base delle tariffe di cui all'art. 30.</u> <u>4. Nell'accordo di programma di cui al comma 2 è stabilita:</u> <u>a. la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, avuto riguardo alle specifiche esigenze regionali;</u> <u>b. le modalità di trasferimento per via informatica delle pertinenti informazioni in possesso delle amministrazioni statali e degli loro organismi tecnici, compreso lo stato dei procedimenti e relativi controlli;</u> <u>c. i criteri per lo svolgimento delle istruttorie e dei controlli pendenti alla data di decorrenza dell'esercizio, da parte della regione, delle funzioni conferite;</u> <u>le modalità per la corresponsione delle relative tariffe.</u>	Imprescindibile Devono essere certe le modalità di passaggio delle competenze anche tenuto conto del periodo di tempo intercorso (dal 1998). Si riprende lo schema di DPCM già condiviso tra amministrazioni centrali e regionali e trasmesso dalla Presidenza del consiglio dei ministri nel 2013.
CAPO II COMPETENZE		
5. Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre alle funzioni previste dal presente decreto legislativo in merito a valutazioni e controlli, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e provvede allo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti.		
2. Al fine dello scambio di informazioni nell'ambito dell'Unione europea il Ministero:		
a) in caso di applicazione dell'esenzione dall'obbligo di predisposizione del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 21, comma 11, in uno stabilimento vicino al territorio di un altro Stato membro, informa tempestivamente lo Stato interessato della decisione motivata di non predisporre il piano di emergenza esterno, a causa della impossibilità di generare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori dei confini dello stabilimento medesimo;		

b) qualora un altro Stato membro possa subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante, verificatosi in uno degli stabilimenti di soglia superiore, mette a disposizione di tale Stato informazioni sufficienti ad applicare, se del caso, le pertinenti disposizioni degli articoli 21, 22 e 23;		
c) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati all'allegato 6, con le modalità di cui all'articolo 26;		
d) entro il 30 settembre 2019, e successivamente ogni quattro anni, presenta alla Commissione europea una relazione quadriennale sull'attuazione della direttiva 2012/18/UE con le modalità stabilite dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2012/18/UE;		
e) comunica alla Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2, comma 1, nonché informazioni sulle attività dei suddetti stabilimenti con le modalità stabilite dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2012/18/UE.		
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare coordina ed indirizza la predisposizione e l'aggiornamento, da parte dell'ISPRA, dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e degli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni. L'inventario è utilizzato anche al fine della trasmissione delle notifiche da parte dei gestori e dello scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti.	3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare coordina ed indirizza gli indirizzi per la predisposizione e l'aggiornamento, da parte dell'ISPRA, dell'inventario degli inventari regionali relativamente all'elenco degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore suscettibili di causare incidenti rilevanti e degli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni di cui all'art. 27 sulla base delle indicazioni della direttiva 2012/18/UE e pubblica l'inventario nazionale degli stabilimenti. L'inventario è utilizzato anche al fine della trasmissione delle notifiche da parte dei gestori e dello scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti. <u>L'inventario nazionale è predisposto e aggiornato da ISPRA sotto il coordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base degli inventari regionali.</u>	Imprescindibile Deve essere sempre chiara la distinzione tra Autorità competente e organismo tecnico. A tal proposito, ai fini di un'amministrazione trasparente ed efficiente è necessario che sia sempre chiaro chi è il soggetto responsabile delle informazioni e della loro diffusione. Inoltre è necessario evitare il divieto di duplicazione delle funzioni.
4. Le autorità competenti rendono disponibili, per via telematica, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui al comma 2.		
6. Funzioni del Ministero dell'interno		
1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministero dell'interno istituisce, nell'ambito di ciascuna regione, un Comitato tecnico regionale (CTR).		

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA, predispone il piano di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai CTR.	2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA e coordinandosi con le regioniRegioni o i soggetti da esse designati , predispone il piano <u>regionale</u> di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai CTR.	Imprescindibile Una pianificazione coordinata tra le autorità competenti (Ministero Interno e Regioni) consente di controllare in modo più capillare il territorio e inoltre di tener conto delle attività svolte in altre materie (AIA, REACH, ecc.) come richiesto dalla stessa direttiva. Tra l'altro in analogia con quanto fatto in materia AIA (Autorizzazione integrata ambientale) la pianificazione è svolta a scala regionale. [parzialmente accolto dal coordinamento interministeriale]
3. Il CTR, in qualità di autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante per gli stabilimenti di soglia superiore, relativamente ai medesimi stabilimenti:	3. Il CTR, in qualità di autorità competenteorganismo deputato in materia di rischio di incidente rilevante per gli stabilimenti di soglia superiore, relativamente ai medesimi stabilimenti: [...]	Imprescindibile Deve essere sempre chiara la distinzione tra Autorità competente, titolare delle funzioni, e organismo tecnico che esercita le funzioni. [accolto dal coordinamento interministeriale con modifica del testo]
	<u>a(zero)) predispone e aggiorna l'inventario regionale contenente almeno l'elenco degli stabilimenti di soglia superiore degli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni di cui all'art. 27, coordinandosi con la regione o il soggetto da essa designato;</u>	
a) effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi;		
b) programma e svolge le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27 e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti;		
c) applica, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 28;		
d) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5.	d) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5;	

	dter) comunica al MATTM rispettivo programma annuale delle ispezioni ordinarie entro il 28 febbraio di ogni anno.	Imprescindibile Eliminato dall'allegato H e riportato nell'articolo
4. Il CTR, su istanza del Comune, fornisce un parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica, e fornisce alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i pareri tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione, come previsto all'articolo 22;		
5. Il CTR, d'intesa con l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante per gli stabilimenti di soglia inferiore, eventualmente acquisendo informazioni dai competenti Enti territoriali, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e provvede ai relativi adempimenti, come previsto all'articolo 19;		[testo modificato dal coordinamento interministeriale]
6. Il Prefetto competente per territorio predispone i piani di emergenza esterna per gli stabilimenti di soglia superiore ed inferiore e ne dispone l'attuazione, secondo quanto previsto agli articoli 21 e 25.		
7. Funzioni della Regione		
1. La Regione o l'organismo da essa designato in qualità di autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante per gli stabilimenti di soglia inferiore, relativamente ai medesimi stabilimenti:		[testo modificato dal coordinamento interministeriale]
	a(zero)) predispone e aggiorna l'inventario regionale contenente almeno l'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore e delle ispezioni di cui all'art. 27, coordinandosi con il CTR;	Imprescindibile In coordinamento con art. 5, c.3 –ruolo e attribuzioni dell'autorità competente
a) predispone il piano di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;	a) a) predispone il piano <u>regionale</u> di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3 <u>2 coordinandosi con il Ministero dell'Interno</u> , abis) programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie <u>di cui all'art. 27</u> , e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti; ater) comunica al MATTM rispettivo programma annuale delle ispezioni ordinarie entro il 28 febbraio di ogni anno.	Imprescindibile In coordinamento con art. 5, c. 3 – <u>ruolo</u> e attribuzioni dell'autorità competente Eliminato dall'allegato H e riportato nell'articolo [parzialmente accolto dal coordinamento interministeriale con modifica del testo]
b) si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;		

c) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5.		
	<u>c_bis) disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di cui all'art. 30 e per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 28.</u>	[accolto dal coordinamento interministeriale con modifica del testo]
	<u>1bis. La regione o il soggetto da essa designato, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fermo restando il supporto tecnico-scientifico dell'agenzia regionale per l'ambiente territorialmente competente, può stipulare apposita convenzione con il Ministero dell'Interno.</u>	Imprescindibile È importante poter garantire un più stretto coordinamento su territori particolarmente complessi. [accolto dal coordinamento interministeriale]
8. Funzioni del Comune	Funzioni del Comune degli altri enti territoriali	Riordino Completamento del testo visti i disposti di cui all'art. 22 [accolto dal coordinamento interministeriale]
1. Il Comune esercita le funzioni:		
a) relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti, con le modalità specificate all'articolo 22;		
b) relative alla informazione, e consultazione e partecipazione ai processi decisionali, del pubblico previste agli articoli 23 e 24.		
	<u>1bis. L'ente territoriale di area vasta di cui all'articolo 1 comma 2 e 3 L. 56/2014 esercita le funzioni relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti, con le modalità specificate all'articolo 22.</u>	Riordino Completamento del testo visti i disposti di cui all'art. 22 [accolto dal coordinamento interministeriale]
9. Organi tecnici nazionali	9. Organi tecnici nazionali	
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri Ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell'ISPRA, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.	1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri Ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell'ISPRA, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) <u>e delle ARPA</u> i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.	Imprescindibile È necessario prevedere anche ARPA in quanto è chiamata spesso sui tavoli nazionali.

	<u>1bis. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le Regioni o i soggetti da esse designati si possono avvalere, in relazione alle specifiche competenze, dell'ARPA, degli organi tecnici di cui al comma 1 e del coordinamento di cui all'art. 11.</u>	Imprescindibile È necessario prevedere anche per le regioniRegioni il supporto degli organi tecnici regionali, in particolare delle ARPA, e nazionali, qualora necessario – interpretazioni autentiche, quesiti. [parzialmente accolto dal coordinamento interministeriale con modifica del testo]
10-<u>Comitato tecnico regionale: composizione e funzionamento</u>		
1. Il Comitato tecnico regionale (CTR) è composto da:		
- il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, con funzione di presidente;		
- tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente;		
- il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;		
- un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente;		
- un rappresentante dell'ordine degli ingegneri degli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui ha sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco;	un rappresentante dell'ordine degli ingegneri degli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui ha sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco;	Riordino Considerato che nel CTR possono avere un ruolo tecnico anche altri ordini, si ritiene di individuare l'ordine degli ingegneri alla stessa stregua del supporto tecnico già previsto al comma 8.
- un rappresentante della regione territorialmente competente;		
- due rappresentanti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;		
- un rappresentante dell'Unità operativa territoriale dell'INAIL competente;		
- un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente;		
- un rappresentante del Comune territorialmente competente;		

- un rappresentante dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), per gli stabilimenti che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 3;		
- un rappresentante dell'autorità marittima territorialmente competente, per gli stabilimenti presenti nei porti e nelle aree portuali.		
	<u>- un rappresentante dell'ente territoriale di area vasta di cui all'articolo 1 comma 2 e 3 L. 56/2014</u>	Riordino In coordinamento ai disposti di cui all'art. 22 (pianificazione territoriale). [accolto dal coordinamento interministeriale]
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco.		
3. Per ogni componente è designato un membro supplente. Al fine di garantire la funzionalità del CTR, ogni ente assicura la presenza dei propri rappresentanti.		
4. Il Direttore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco competente per territorio, sulla base delle designazioni degli enti rappresentati nel comitato, nomina i componenti del CTR.		
5. Ciascun CTR adotta il proprio regolamento di funzionamento, sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell'interno.		
6. Il CTR e' costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.		
7. Il presidente del CTR designa i componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie nonché delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni. Il numero dei componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie è pari a 4; il numero dei componenti delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni è pari a 3.	7. Il presidente del CTR, <u>su proposta dei soggetti rappresentati nel CTR stesso</u> , designa i componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie nonché delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni. Il numero dei componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie è pari a 4; il numero dei componenti delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni è pari a 3.	Imprescindibile È necessario evidenziare l'indipendenza operativa dei soggetti pubblici rappresentati nel CTR. Si ritiene che il numero dei componenti delle istruttorie debba essere concordato nell'ambito della singola attività e del singolo CTR per tenere conto delle professionalità e della complessità dello stabilimento oggetto del controllo. [parzialmente accolto dal coordinamento interministeriale]

8. Il CTR può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico-scientifico di enti ed istituzioni pubbliche competenti.		
9. Per le attività svolte nell'ambito del CTR non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.		
11. Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale		
1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico, della salute, delle regioni <u>Regioni</u> e province autonome, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'INAIL, dell'Istituto superiore di sanità nonché, in rappresentanza del Sistema nazionale per la protezione ambientale, esperti dell'ISPRA e, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni. Il Coordinamento, per lo svolgimento delle sue funzioni, può convocare, a soli fini consultivi, rappresentanti dei portatori di interesse, quali associazioni degli industriali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle associazioni ambientali riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349.	1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico, della salute, delle regioni <u>Regioni</u> e province autonome, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) <u>e dell'Unione Province Italiane (UPI)</u> . Partecipano al Coordinamento <u>anche</u> rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, [...]	Riordino Completamento – in coordinamento con l'art. 22 (pianificazione territoriale) [parzialmente accolto dal coordinamento interministeriale con modifica del testo]
2. Il Coordinamento di cui al comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi e quesiti connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.		
3. Il ruolo di segreteria tecnica del Coordinamento di cui al comma 1 è svolto dall'ISPRA.		
4. Il Coordinamento di cui al comma 1, in particolare, può formulare proposte ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto.		
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende note, a mezzo di pubblicazione sul sito web istituzionale, le determinazioni del Coordinamento nonché gli indirizzi e gli orientamenti dell'Unione europea.		

6. Per le attività a qualunque titolo svolte nell'ambito del Coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.		
7. Le autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante cooperano, in ambito regionale, nello svolgimento dei propri compiti.		
CAPO III ADEMPIMENTI		
12. Obblighi generali del gestore		
1. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.		
2. Il gestore è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti e di controllo, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli, l'adozione di tutte le misure necessarie previste dal presente decreto legislativo.		
13. Notifica		
1. Il gestore dello stabilimento è obbligato a trasmettere, con le modalità di cui al comma 5, al CTR, alla Regione o all'organismo da essa delegato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l'ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, entro i seguenti termini:	1. Il gestore dello stabilimento è obbligato a trasmettere, con le modalità di cui al comma 5, al CTR, alla Regione e <u>al soggetto da essa delegato</u> designato , al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l'ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco <u>e dell'ARPA territorialmente competente</u> una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, entro i seguenti termini:	Uniformità del testo legislativo. Imprescindibile Riconoscimento ruolo tecnico delle ARPA/APPA. [parzialmente accolto dal coordinamento interministeriale]
a) per i nuovi stabilimenti, centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione o sessanta giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;		
b) in tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale il presente decreto si applica allo stabilimento.		
2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente, contiene le seguenti informazioni:		
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;		
b) la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo;		
c) il nome e la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);		

d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria di sostanze pericolose presenti o che possono essere presenti;		
e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;		
f) l'attività, in corso o prevista, dello stabilimento;		
g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.		
3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, prima del 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n.334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.		
4. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 1, invia ai medesimi destinatari le ulteriori informazioni indicate nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5;		
5. La notifica, corredata delle informazioni di cui al comma 4, è trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3. Nelle more della predisposizione dei suddetti servizi e strumenti di invio telematico, il gestore è tenuto a trasmettere la notifica ai destinatari di cui al comma 1 esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente. Le informazioni contenute nella notifica sono rese disponibili, tramite il suddetto inventario nazionale, agli organi tecnici e alle amministrazioni incaricati dei controlli negli stabilimenti.	5. La notifica, corredata delle informazioni di cui al comma 4, è trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3 dalle autorità competenti. Nelle more della predisposizione dei suddetti servizi e strumenti di invio telematico, il gestore è tenuto a trasmettere la notifica ai destinatari di cui al comma 1 esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente. Le informazioni contenute nella notifica sono rese disponibili <u>dalle autorità competenti</u> , tramite i <u>suddetti servizi telematici, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA per le attività di competenza. I suddetto inventario nazionale, agli organi tecnici e alle amministrazioni incaricati dei controlli negli stabilimenti.</u>	Imprescindibile In coordinamento con art. 5, c.3 -Ruolo e attribuzioni delle autorità competenti.
6. Il gestore degli stabilimenti può allegare alla notifica di cui al comma 1 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.		

7. Il gestore aggiorna la notifica di cui al comma 1 e le sezioni informative di cui all'allegato 5, prima dei seguenti eventi:		
a) una modifica che comporta un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano;		
b) modifica dello stabilimento o di un impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi dell'articolo 18;		
c) chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione;		
d) variazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 4.		
8. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attività ne dà comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1.		
9. Le attività per la verifica delle informazioni contenute nella notifica, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 e in conformità alla decisione 2014/895/UE, sono effettuate da ISPRA, con oneri a carico dei gestori.	9. Le attività per la verifica delle informazioni contenute nella notifica, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 e in conformità alla decisione 2014/895/UE, sono effettuate da ISPRA dalle autorità competenti, con oneri a carico dei gestori.	Imprescindibile In coordinamento con art. 5, c. 3 -Ruolo e attribuzioni delle autorità competenti. Si ritiene inoltre di non dover aggiungere ulteriori oneri a carico dei gestori degli stabilimenti. Le suddette verifiche sono già comprese nella disamina della documentazione per la pianificazione e programmazione delle istruttorie e delle ispezioni.
14. Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti		
1. Il gestore dello stabilimento redige un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza; tale politica è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.		

2. Il documento di cui al comma 1 è redatto secondo le linee guida definite all'allegato B ed è depositato presso lo stabilimento entro i seguenti termini:		
a) per gli stabilimenti nuovi, centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione o delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;		
b) in tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale il presente decreto si applica allo stabilimento.		
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore ha già predisposto il documento di cui al comma 1 ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute nel documento soddisfano i criteri di cui al comma 1 e sono rimaste invariate.		
4. Il documento di cui al comma 1 è riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno ogni due anni, ovvero in caso di modifica con aggravio del rischio ai sensi dell'articolo 18, sulla base delle linee guida di cui al comma 2. In tali casi esso resta a disposizione delle autorità competenti per le istruttorie e i controlli di cui agli articoli 17 e 27.		
5. Il gestore predispone e attua la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti tramite mezzi e strutture idonei, nonché tramite un sistema di gestione della sicurezza, in conformità all'allegato 3 e alle linee guida di cui al comma 2, proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, nonché alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento. Il sistema di gestione della sicurezza è predisposto e attuato previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.		
6. I gestori degli stabilimenti attuano il sistema di gestione della sicurezza nei seguenti termini:		
a) per i nuovi stabilimenti, contestualmente all'inizio dell'attività;		
b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale il presente decreto si applica allo stabilimento.		
7. Il gestore deve procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento secondo le modalità indicate all'allegato B.		
15. Rapporto di sicurezza		
1. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore e' tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.	1. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore e' tenuto a redigere <u>redige</u> un rapporto di sicurezza.	Riordino Tecnica legislativa [accolto dal coordinamento interministeriale]
2. Il rapporto di sicurezza, di cui il documento previsto all'articolo 14, comma 1, e' parte integrante, deve dimostrare che:		

a) il gestore ha messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato 3, come specificati nelle linee guida di cui all'allegato B, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;		
b) sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;		
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili nonché, per gli stabilimenti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c), sono state previste anche le misure complementari;		
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterna;		
e) sono stati fornite all'autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.		
3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato 2 ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto.		
4. I criteri, i dati e le informazioni occorrenti per la redazione del rapporto di sicurezza, i criteri per l'adozione di misure specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonché i criteri per la valutazione del rapporto medesimo da parte dell'autorità competente sono definiti all'allegato C.		
5. Al fine di semplificare le procedure e purché ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, la documentazione predisposta in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, può essere utilizzata per costituire il rapporto di sicurezza.		
6. Il rapporto di sicurezza e' inviato al CTR di cui all'articolo 10, nei seguenti termini:	6. Il rapporto di sicurezza e' inviato <u>anche per via telematica</u> al CTR di cui all'articolo 10, nei seguenti termini:	Imprescindibile In accordo alle norme vigenti in tema di amministrazione digitale. [accolto dal coordinamento interministeriale con modifica del testo]

a) per i nuovi stabilimenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, nella versione definitiva prima dell'avvio dell'attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;		
b) per gli stabilimenti preesistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;		
c) per gli altri stabilimenti, entro due anni dalla data dalla quale il presente decreto si applica allo stabilimento.		
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 8, lettere a) e b).		
	6bis) Il CTR mette tempestivamente a disposizione del personale che svolge l'istruttoria il rapporto di sicurezza di cui al comma 1.	Riordino Esigenza procedurale.
7. Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lett. b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate; Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.	7. Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lett. b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. [...] 	Modifica punteggiatura [accolto dal coordinamento interministeriale]
8. Il gestore, fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui all'articolo 14, comma 4, riesamina il rapporto di sicurezza:		
a) almeno ogni cinque anni;		
b) nei casi previsti dall'articolo 18;		
c) a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o del CTR, qualora fatti nuovi lo giustificano o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei "quasi incidenti" e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli, o a seguito di modifiche legislative o dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto.		
9. Il gestore comunica immediatamente al CTR se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 8 comporti o meno una modifica dello stesso e, in caso affermativo, trasmette tempestivamente a tale autorità il rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate.		
16. Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza		

1. Chiunque intende realizzare un nuovo stabilimento di soglia superiore, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2; a tal fine, presenta al CTR di cui all'articolo 10, un rapporto preliminare di sicurezza redatto secondo i criteri di cui all'allegato C. Il permesso di costruire non può essere rilasciato in mancanza del nulla osta di fattibilità.		
2. Prima di dare inizio all'attività, il gestore deve ottenere il parere tecnico conclusivo di cui all'articolo 17, comma 2; a tal fine il gestore presenta al CTR il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15, nella versione definitiva.		
	2bis. Il soggetto di cui al comma 1 può richiedere lo svolgimento della procedura di cui ai comma 1 e 2 direttamente sul rapporto di sicurezza nella sua versione definitiva. In tale caso il CTR rilascia il parere tecnico conclusivo alla realizzazione e all'esercizio secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 2bis..	Imprescindibile Si reputa importante consentire ai gestori di effettuare la procedura istruttoria con valenza autorizzativa in un'unica fase per consentire tempi più brevi e costi inferiori.
	2ter. In caso di mancata realizzazione del nuovo stabilimento di soglia superiore, a seguito dell'ottenimento del nulla osta di fattibilità, il soggetto di cui al comma 1 ne da tempestiva comunicazione al CTR.	Imprescindibile È necessario conoscere la chiusura dei procedimenti per ogni fattispecie.
17. Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza		
1. Il CTR di cui all'articolo 10 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 15 e adotta altresì il provvedimento conclusivo.	1. Il CTR di cui all'articolo 10 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 15, con oneri a carico dei gestori , e adotta altresì il provvedimento conclusivo.	Riordino Tecnica legislativa in coordinamento con art. 27 (ispezioni) [accolto dal coordinamento interministeriale]
	1bis. Ove lo stabilimento sia in possesso di autorizzazioni ambientali, il CTR esprime le proprie determinazioni tenendo conto delle prescrizioni ambientali garantendone l'armonizzazione. L'autorità ambientale competente, ove necessario, aggiorna le autorizzazioni ambientali.	Imprescindibile Coordinamento con conclusione di altri procedimenti ambientali come richiesto dalla direttiva. [parzialmente accolto dal coordinamento interministeriale]

2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell'articolo 18, il CTR avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità il gestore trasmette al CTR il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, è disposto il divieto di inizio di attività.	2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell'articolo 18, il CTR avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità il gestore trasmette al CTR il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, è disposto il divieto di inizio di attività.	Imprescindibile Il termine ispezioni non è chiaro e genera confusione [accolto dal coordinamento interministeriale]
	<u>2bis) Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell'articolo 18, per i quali il gestore richieda le modalità di cui all'articolo 16, comma 2bis, lo stesso gestore trasmette al CTR il rapporto definitivo di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, è disposto il divieto di inizio costruzione o attività.</u>	Imprescindibile In coordinamento art. 16, c. 2bis (modifiche)
3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio.	3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio.	Imprescindibile Il termine ispezioni non è chiaro e genera confusione [accolto dal coordinamento interministeriale]

4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3 sono trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno e alla Prefettura territorialmente competente.		
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione può avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria.		
6. L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità comprende la valutazione del progetto delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151.		
7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi.		
18. Modifiche di uno stabilimento		
	<u>1(zero). Il gestore di uno stabilimento di soglia superiore e inferiore che intende introdurre modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, prima di dare inizio alle modifiche stesse, deve ottenere il nulla osta di fattibilità e il parere tecnico conclusivo secondo le procedure stabilite dall'art. 17 e dell'articolo 22 del presente decreto</u>	Imprescindibile È importante che tutti gli obblighi e le procedure siano all'interno dell'articolo. Inserito nell'articolo ed eliminato dall'allegato.
1. In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere significative conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il gestore, secondo le procedure e i termini fissati ai sensi del comma 2:	1. In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere significative conseguenze per quanto riguarda il pericolo costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il gestore, secondo le procedure e i termini fissati ai sensi del comma 2 <u>una volta effettuata la procedura di cui al comma 1.</u> :	Imprescindibile È importante che tutti gli obblighi e le procedure siano all'interno dell'articolo. Paragrafo 1.2 allegato D: Inserito nell'articolo ed eliminato dall'allegato Uniformità articolo e allegati..

a) riesamina e, se necessario, aggiorna la notifica e le sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5, il documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, il sistema di gestione della sicurezza e trasmette alle autorità competenti ai sensi del presente decreto tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche;		
b) riesamina e, se necessario, aggiorna il rapporto di sicurezza e trasmette al Comitato di cui all'articolo 10 tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, per l'avvio dell'istruttoria di cui agli articoli 16 e 17 per i nuovi stabilimenti;	b) riesamina e, se necessario, aggiorna il rapporto di sicurezza e trasmette al Comitato di cui all'articolo 10 tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, per l'avvio dell'istruttoria di cui agli articoli 16 e 17 per i nuovi stabilimenti;	Imprescindibile In coordinamento con comma 1(zero)
c) comunica la modifica all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si pronuncia entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura prevista per tale valutazione.		
2. Le modifiche, le procedure e i termini di cui al comma 1 sono definiti all'allegato D.	2. Le modifiche, le procedure e i termini di cui al comma 1 (zero) sono definiti-definite all'allegato D.	Imprescindibile In coordinamento con comma 1(zero)
	<u>2bis. Il gestore che intende introdurre modifiche che non costituiscono aggravio del preesistente livello di pericolo di incidenti rilevanti, deve presentare al Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 del presente decreto, alla regione o soggetto da essa designato e al comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di documentazione amministrativa, attestante che la modifica è progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di pericolo di incidenti rilevanti.</u> <u>2ter. Il gestore conserva e rende disponibile a ogni richiesta dell'autorità competente la dichiarazione predisposta in conformità all'allegato D e la documentazione comprovante il non aggravio del preesistente livello di pericolo di incidenti rilevanti conseguente alle modifiche stesse.</u> <u>2quater. Il gestore, contestualmente alla realizzazione delle modifiche che non costituiscono aggravio del preesistente livello di pericolo di incidenti rilevanti, deve comunque aggiornare il modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto.</u>	Imprescindibile È importante che tutti gli obblighi e le procedure siano all'interno dell'articolato. Inserito nell'articolato ed eliminato dall'allegato.

	<u>2quinquies. I gestori degli stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore devono comunque tenere conto di tutte le modifiche definite nell'allegato D in occasione dell'aggiornamento biennale del documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'art. 14 del presente decreto. I gestori degli stabilimenti di soglia superiore devono comunque tenere conto di tutte le modifiche definite nell'allegato D in occasione dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza, ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 15 del presente decreto.</u>	Imprescindibile È importante che tutti gli obblighi e le procedure siano all'interno dell'articolo. Inserito nell'articolo ed eliminato dall'allegato.
19. Effetto domino		
1. Il CTR, d'intesa con l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante per gli stabilimenti di soglia inferiore, in base alle informazioni fornite dai gestori ai sensi degli articoli 13 e 15, ovvero acquisite a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive o mediante le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 27, sulla base dei criteri definiti all'allegato E, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, dandone comunicazione ai gestori degli stabilimenti interessati.		[testo modificato dal coordinamento interministeriale]
2. Qualora le autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante dispongano di ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite dai gestori ai sensi degli articoli 13 e 15, relativamente a quanto indicato all'articolo 13, comma 2, lettera g), le mettono tempestivamente a disposizione dei gestori ai fini dell'applicazione del comma 4.		[testo modificato dal coordinamento interministeriale]
3. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 trasmettono al Prefetto, entro quattro mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 21.		
4. I gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del comma 1 devono:		
a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni;		
b) cooperare nella diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, nonché nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.		
5. Il CTR accerta che:		

a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al comma 4, lettera a);		
b) i gestori cooperino nella diffusione e trasmissione delle informazioni di cui al comma 4, lettera b).		
6. Il CTR, d'intesa con l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante per gli stabilimenti di soglia inferiore:		[testo modificato dal coordinamento interministeriale]
a) individua, tra le aree soggette ad effetto domino, quelle caratterizzate da una elevata concentrazione di stabilimenti, sulla base dei criteri definiti all'allegato E e sulla base delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3;		
b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore presenti in ognuna di tali aree lo scambio delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti;		
c) può richiedere, in presenza nell'area di situazioni critiche per la gestione delle emergenze, o per il controllo dell'urbanizzazione, o per l'informazione alla popolazione derivanti da effetti domino, la predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore interessati, di uno studio di sicurezza integrato dell'area.		
7. Nell'allegato E sono stabiliti:		
a) i criteri per l'individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino;		
b) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree soggette ad effetto domino, caratterizzate da elevata concentrazione di stabilimenti;		
c) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la predisposizione dell'eventuale studio di sicurezza integrato dell'area.		
20. Piano di emergenza interna		
1. Per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il gestore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interna da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:	1. Per tutti gli stabilimenti di soglia superiore <u>e di soglia inferiore</u> il gestore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interna da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:	Riordino Miglioramento chiarezza testo legislativo Il piano di emergenza interno è già previsto nell'allegato III nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza.
a) per i nuovi stabilimenti, prima di iniziare l'attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;		

b) per gli stabilimenti preesistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che il piano di emergenza interna predisposto anteriormente a tale data, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e le informazioni che vi sono contenute nonché le informazioni di cui al comma 4 siano conformi a quanto previsto dal presente articolo e siano rimaste invariate;		
c) per gli altri stabilimenti entro un anno dalla data dalla quale il presente decreto si applica allo stabilimento.		
2. Il piano di emergenza interna contiene almeno le informazioni di cui all'allegato 4, punto 1, ed è predisposto allo scopo di:		
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;		
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;		
c) informare adeguatamente la popolazione, i lavoratori, e i servizi o le autorità locali competenti;		
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.		
3. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.		
4. Il gestore trasmette alla autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterna, entro gli stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'articolo 21.		
5. La consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, di cui ai commi 1 e 3, è effettuata con le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.	5. La consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, di cui ai commi 1 e 3, è effettuata con le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, <u>sentita d'intesa con</u> la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.	Imprescindibile Si reputa importante l'intesa tenuto conto del ruolo delle Regioni come autorità competenti. [accolto dal coordinamento interministeriale]

6. Per tutti gli stabilimenti di soglia inferiore le eventuali emergenze all'interno dello stabilimento connesse con la presenza di sostanze pericolose sono gestite secondo le procedure e le pianificazioni predisposte dal gestore nell'ambito dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14 comma 5 e all'allegato 3.		
21. Piano di emergenza esterna		
1. Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore , al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le regioni <u>Regioni</u> e con gli enti locali interessati, sentita l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante e previa consultazione della popolazione e in base alle linee guida previste dal comma 7, predispone il piano di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.		[testo modificato dal coordinamento interministeriale]
2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17, ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma 3, ove disponibili.		
3. Il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, nonché all'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante e ai sindaci, alla regione e all'ente territoriale di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti per territorio. Nella comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).		[testo modificato dal coordinamento interministeriale]
4. Il piano di cui al comma 1 è elaborato, tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato 4, punto 2, allo scopo di:		
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;		
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;		
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;		
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.		
5. Il Prefetto redige il piano di emergenza esterno entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi dell'articolo 20, comma 4.		

6. Il piano di cui al comma 1 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del piano i soggetti ai quali il piano è comunicato ai sensi del comma 3.		
7. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la relativa informazione alla popolazione. Fino all'emanazione delle predette linee guida si applicano le disposizioni in materia di pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e di informazione alla popolazione sul rischio industriale adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.		[testo modificato dal coordinamento interministeriale]
8. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle proposte formulate dal Coordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, d'intesa con la Conferenza Unificata, si provvede all'aggiornamento delle linee guida di cui al comma 7.		
9. Per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti ad effetto domino di cui all'articolo 19 il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentite le autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante, redige il piano di emergenza esterna, in conformità al comma 1, tenendo conto dei potenziali effetti domino nell'area interessata; fino all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterna si applica quello già emanato in precedenza.		[testo modificato dal coordinamento interministeriale]
10. La consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, è effettuata con le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.	10. La consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, è effettuata con le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, <u>sentita d'intesa con</u> la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.	Imprescindibile Si reputa importante l'intesa tenuto conto del ruolo delle Regioni e dei comuni. [accolto dal coordinamento interministeriale]
11. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza nonché trasmesse dal gestore ai sensi dell'articolo 20, comma 4, e dell'articolo 13, il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentita l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose può decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata alle altre autorità competenti di cui all'articolo 13 comma 1, unitamente alle relative motivazioni.		[testo modificato dal coordinamento interministeriale]

22. Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione		
1. Nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengono conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, nei casi di:		
a) insediamenti di stabilimenti nuovi;		
b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 18, comma 1;		
c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali, vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettività sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.		
2. Nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti territoriali, nell'elaborazione e nell'adozione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, tengono conto, in base agli elementi informativi acquisiti ai sensi del comma 8, della necessità di:		
a) prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto;	a) prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto <u>tenendo conto di eventuali incrementi del livello di rischio connessi alla vicinanza di altre attività produttive con presenza di sostanze pericolose</u> ;	Riordino è importante tenere conto anche delle altre attività produttive presenti sul territorio al fine di valutare il corretto livello di rischio e di conseguenza la sicurezza degli elementi esposti.
b) proteggere, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale nonché gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti;		
c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente.		
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti, nonché stabiliti i requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1. Dette linee guida, oltre a quanto previsto al comma 2, individuano:	3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché <u>d'intesa con</u> la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti, nonché stabiliti i requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1. Dette linee guida, oltre a quanto previsto al comma 2, individuano:	Imprescindibile Si reputa importante l'intesa tenuto conto che il governo del territorio è materia concorrente ai sensi del titolo V della Costituzione. [accolto dal coordinamento interministeriale]

a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel quadro conoscitivo relativo allo stato del territorio, delle componenti ambientali e dei beni culturali e paesaggistici, interessati da potenziali scenari di incidente rilevante;		
b) i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni Regioni, nell'ambito degli strumenti di governo del territorio, di misure aggiuntive di sicurezza e di tutela delle persone e dell'ambiente, anche tramite interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente interessate da scenari di danno;		
c) i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante.		
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001.		
5. Le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal presente decreto e dal decreto di cui al comma 3, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati.		
6. Gli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, individuano, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti, acquisendo, ove disponibili, le informazioni contenute nell'elaborato tecnico di cui al comma 7.		

7. Gli strumenti urbanistici da adottarsi a livello comunale individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma 6, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione nei casi previsti dal presente articolo. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti", di seguito ERIR, relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti. Tale elaborato tecnico è predisposto secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3 ed è aggiornato almeno ogni cinque anni. Le informazioni contenute nell'elaborato tecnico sono trasmesse agli altri enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali, al fine di adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza.	[...] Tale elaborato tecnico è predisposto secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3 ed è aggiornato <u>in occasione</u>: TITOLO I.- di ogni variante urbanistica TITOLO II.- di variazione dell'inventario regionale degli stabilimenti TITOLO III.- di modifiche di cui all'art. 18 che determinano variazioni delle area di danno TITOLO IV.- in ogni caso almeno ogni cinque anni. Le informazioni contenute nell'elaborato tecnico sono trasmesse <u>alla regione e</u> agli altri enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali, al fine di adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza.	Riordino Tiene conto della necessità reale di mantenere l'attenzione sul territorio garantendone la sicurezza e contestualmente uno sviluppo sostenibile. [accolto dal coordinamento interministeriale con modifica del testo]
8. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, utilizzano, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel decreto di cui al comma 3, le informazioni fornite dal gestore, comprese quelle relative alle eventuali misure tecniche complementari adottate di cui al comma 2, lettera c), e le valutazioni del CTR. A tal fine il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale.	8. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, utilizzano, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel decreto di cui al comma 3, le informazioni fornite dal gestore, comprese quelle relative alle eventuali misure tecniche complementari adottate di cui al comma 2, lettera c), <u>gli esiti delle verifiche ispettive effettuate ai sensi dell'articolo 27</u> e le valutazioni del CTR. A tal fine il gestore degli stabilimenti di soglia <u>superiore e</u> inferiore fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale.	Riordino Completamento –tutti i controlli possono fornire elementi utili per la pianificazione territoriale. [parzialmente accolto dal coordinamento interministeriale]
9. Ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21. A tal fine, le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dal Prefetto.		

10. Qualora non sia stato adottato l'elaborato tecnico ERIR, i titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciati qualora il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1, come definiti nel decreto di cui al comma 3, previo parere tecnico del CTR sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento. Tale parere è formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti, secondo i criteri e le modalità contenuti nel decreto di cui al comma 3.		
11. Per gli stabilimenti e il territorio ricadenti in un'area soggetta ad effetto domino di cui all'articolo 19, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica tengono conto, ove disponibili, delle risultanze della valutazione dello studio di sicurezza integrato dell'area.		
23. Informazioni al pubblico e accesso all'informazione		
1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.		
2. Le informazioni detenute dalle autorità competenti in applicazione del presente decreto sono messe a disposizione del pubblico che ne faccia richiesta, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.		
3. La divulgazione delle informazioni prevista del presente decreto può essere rifiutata o limitata dall'autorità competente nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.		
4. Per gli stabilimenti di soglia superiore il CTR provvede affinché l'inventario delle sostanze pericolose e il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 siano accessibili, su richiesta, al pubblico. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il gestore, o l'autorità competente di cui all'articolo citato, può chiedere al CTR di non diffondere alcune parti del rapporto di sicurezza e dell'inventario. In tali casi, previa approvazione del CTR o dell'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il gestore presenta al CTR una versione modificata del rapporto di sicurezza, o dell'inventario, da cui siano escluse le parti in questione. A tal fine la versione del rapporto può essere predisposta sotto forma di sintesi non tecnica, comprendente almeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti e sui loro effetti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente in caso di incidente rilevante.		
5. E' vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui al comma 3, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio.		

6. Il comune ove e' localizzato lo stabilimento mette tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 13, comma 5, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, L del modulo di cui all'allegato 5. Tali informazioni sono permanentemente a disposizione del pubblico e sono tenute aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18.		
7. Le informazioni di cui al comma 6, comprensive di informazioni chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante, sono fornite d'ufficio dal sindaco, nella forma più idonea, a ogni persona ed a ogni struttura e area frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, che possono essere colpiti da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti, nonché a tutti gli stabilimenti ad esso adiacenti soggetti a possibile effetto domino. Tali informazioni, predisposte anche sulla base delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 7, sono periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18, nonché, per gli stabilimenti di soglia superiore, sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17. Le informazioni sono nuovamente diffuse in occasione del loro aggiornamento e in ogni caso almeno ogni cinque anni.	[...] Tali informazioni, predisposte anche sulla base delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 7, sono periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18, nonché, per gli stabilimenti di soglia superiore, sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17 <u>e delle verifiche ispettive di cui all'articolo 27</u> . Le informazioni sono nuovamente diffuse in occasione del loro aggiornamento e in ogni caso almeno ogni cinque anni.	Riordino Completamento –tutti i controlli possono fornire elementi utili per la pianificazione territoriale. [accolto dal coordinamento interministeriale con modifica del testo]
8. Contro le determinazioni dell'autorità competente concernenti il diritto di accesso in caso di richiesta di informazioni a norma dei commi 2 e 4, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, degli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.		
24. Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale		
1. Il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifici nei seguenti casi:		

a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 22 del presente decreto;		
b) modifiche di stabilimenti di cui all'articolo 18, qualora tali modifiche siano soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio di cui all'articolo 22;		
c) creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti o le infrastrutture possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'articolo 22.		
2. In caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito di tale procedimento, con le modalità stabilite dalle regioni Regioni o dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le rispettive competenze.		
3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il Comune ove ha sede l'intervento, all'avvio, da parte del Comune medesimo o di altra amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, del relativo procedimento o al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, informa il pubblico interessato, attraverso pubblici avvisi o in altra forma adeguata, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, sui seguenti aspetti:	3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il Comune ove ha sede l'intervento, all'avvio, da parte del Comune medesimo o di altre <u>altra amministrazione-soggetto</u> competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, del relativo procedimento o al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, informa il pubblico interessato, attraverso pubblici avvisi o in altra forma adeguata, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, sui seguenti aspetti:	Imprescindibile E' necessario tenere conto anche di soggetti quali i SUAP – sportelli unici per le attività produttive che non è un'amministrazione. [accolto dal coordinamento interministeriale]
a) l'oggetto del progetto specifico;		
b) se del caso, il fatto che il progetto è soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale in ambito nazionale o transfrontaliero o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b);		
c) i dati identificativi delle autorità competenti responsabili del rilascio del titolo abilitativo edilizio, da cui possono essere ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di tali osservazioni o quesiti;		
d) le possibili decisioni in ordine al progetto oppure, ove disponibile, la proposta del provvedimento che conclude la procedura di rilascio del titolo abilitativo edilizio;		
e) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni relative al progetto e le modalità con le quali esse sono rese disponibili;		
f) i dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione del pubblico.		

4. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il Comune provvede affinché, con le modalità e secondo i termini di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il pubblico interessato abbia accesso:		
a) ai principali rapporti e pareri pervenuti all'autorità competente nel momento in cui il pubblico interessato è informato ai sensi del comma 3;		
b) alle informazioni diverse da quelle previste al comma 3, che sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al suddetto comma.		
5. Il pubblico interessato può esprimere osservazioni e pareri prima che il procedimento sia concluso e gli esiti delle consultazioni svolte ai sensi del medesimo comma 1 sono tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione del provvedimento finale da parte del Comune o di altra amministrazione competente.		
6. Il Comune, o altra amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, a seguito della conclusione del procedimento di cui al comma 1, mette a disposizione del pubblico attraverso pubblici avvisi o in altra forma adeguata, compresi i mezzi di comunicazione elettronici:	6. Il Comune, o altra amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, a seguito della conclusione del procedimento di cui al comma 1, mette a disposizione del pubblico attraverso <u>mezzi di comunicazione elettronici pubblici avvisi o in altra forma adeguata, compresi i mezzi di comunicazione elettronici</u> :	Imprescindibile In accordo alle norme vigenti in tema di amministrazione digitale. [accolto dal coordinamento interministeriale]
a) il contenuto del provvedimento finale e le motivazioni su cui è fondato, compresi eventuali aggiornamenti successivi;		
b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione del provvedimento finale e una spiegazione delle modalità con cui si è tenuto conto di tali esiti.		
7. Il pubblico deve avere l'opportunità di partecipare tempestivamente ed efficacemente alla preparazione, modifica o revisione di piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al comma 1, lettere a) o c), avvalendosi delle procedure di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove pertinente, il pubblico si avvale a tal fine delle procedure di consultazione previste per la formazione degli strumenti urbanistici. Nel caso di piani o programmi soggetti a valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE si applicano le procedure di partecipazione del pubblico previste dalla suddetta direttiva.		
25. Accadimento di incidente rilevante		
1. Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, e' tenuto a:		

a) adottare le misure previste dal piano di emergenza interna di cui all'articolo 20 e, per gli stabilimenti di soglia inferiore, dalle pianificazioni e dalle procedure predisposte nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma 5, e all'allegato 3;		
b) informare la Prefettura, la Questura, il CTR, la Regione o l'organismo da essa delegato, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del fuoco, l'ARPA, l'azienda sanitaria locale, comunicando, non appena ne venga a conoscenza:	b) informare la Prefettura, la Questura, il CTR, la Regione, l'organismo il soggetto da essa delegato designato, l'ente territoriale di area vasta di cui all'articolo 1, comma 2 e 3 della legge 56/2014, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del fuoco, l'ARPA, l'azienda sanitaria locale, comunicando, non appena ne venga a conoscenza:	Imprescindibile Si reputa che la regione debba essere informata di eventuali incidenti sul proprio territorio indipendentemente dal ruolo di autorità competente. [accolto dal coordinamento interministeriale]
1) le circostanze dell'incidente;		
2) le sostanze pericolose presenti;		
3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per la salute umana, l'ambiente e i beni;		
4) le misure di emergenza adottate;		
5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta;		
c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.		
2. Al verificarsi di un incidente rilevante il Prefetto:		
a) dispone l'attuazione del piano di emergenza esterna e assicura che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine che possono rivelarsi necessarie; le spese relative agli interventi effettuati sono poste a carico del gestore, anche in via di rivalsa, e sono fatte salve le misure assicurative stipulate;		
b) informa, tramite il sindaco, le persone potenzialmente soggette alle conseguenze dell'incidente rilevante avvenuto, anche con riguardo alle eventuali misure intraprese per attenuarne le conseguenze;		
c) informa immediatamente i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e il Dipartimento della protezione civile, l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante, nonché i Prefetti competenti per gli ambiti territoriali limitrofi che potrebbero essere interessate dagli effetti dell'evento.		[testo modificato dal coordinamento interministeriale]
3. A seguito di un incidente rilevante l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante:		[testo modificato dal coordinamento interministeriale]

a) raccoglie, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;		
b) adotta misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso;		
c) formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.		
26. Informazione sull'incidente rilevante		
1. In caso di incidente rilevante rispondente ai criteri di cui all'allegato 6 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non appena possibile, predispone un sopralluogo, ai fini della raccolta e comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), delle seguenti informazioni:		
a) data, ora e luogo dell'incidente, nome del gestore ed indirizzo dello stabilimento interessato;		
b) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la salute umana e per l'ambiente;		
c) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente;		
d) esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni.		
2. Il personale che effettua il sopralluogo può accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine sopralluogo.		
3. Per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 viene utilizzata la banca dati sugli incidenti rilevanti resa disponibile a tal fine dalla Commissione europea, di cui all'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2012/18/UE. Le informazioni di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione europea appena possibile e al più tardi entro un anno dalla data dell'incidente. Laddove, entro detto termine per l'inserimento nella banca dati, sia possibile fornire soltanto le informazioni preliminari di cui al comma 1, lettera d), le informazioni sono aggiornate quando si rendono disponibili i risultati di ulteriori analisi e raccomandazioni.		
4. La comunicazione alla Commissione europea delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), può essere rinviata per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che possono essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.		

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni sugli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorità competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.		
27. Ispezioni		
1. Le ispezioni previste dal presente decreto devono essere adeguate al tipo di stabilimento, sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il gestore possa comprovare:		
a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;		
b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;		
c) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione presentata ai sensi del presente decreto descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;		
d) che le informazioni di cui all'articolo 23 siano rese pubbliche.		
2. Le ispezioni sono pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui allegato H.	2. Le ispezioni sono pianificate, programmate ed effettuate <u>sulla base anche tenendo conto dei criteri e delle modalità degli indirizzi definiti nella linea guida eu-riportata in</u> allegato H.	Imprescindibile L'allegato H non può essere cogente ma solo avere valore di indirizzo poiché la pianificazione deve poter essere coordinata con le altre tematiche ambientali e di sicurezza, adeguata alla complessità degli stabilimenti e al personale disponibile in ciascuna amministrazione.
	2bis.	
	<u>2ter. Le attività ispettive di cui al comma 2 sono definite in un piano di ispezione predisposto a livello regionale dal Ministero dell'interno in coordinamento con la regione o il soggetto da essa designato e periodicamente aggiornato.</u>	Imprescindibile In coordinamento art. 6, c. 2

3. Il Ministero dell'interno predispone, in collaborazione con ISPRA, un piano di ispezioni, riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale; le regioniRegioni predispongono piani di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell'ambito dei rispettivi territori. Il Ministero dell'interno e le regioniRegioni riesaminano periodicamente e, se del caso, aggiornano i piani di ispezioni di propria competenza. Il piano di ispezioni contiene i seguenti elementi:	3. Il Ministero dell'interno predispone, in collaborazione con ISPRA, un piano di ispezioni, riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale; le regioni predispongono piani di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell'ambito dei rispettivi territori. Il Ministero dell'interno e le regioni riesaminano periodicamente e, se del caso, aggiornano i piani di ispezioni di propria competenza. Il piano di ispezioni contiene i seguenti elementi:	Imprescindibile In coordinamento art. 6, c. 2 [Parzialmente accolto -testo modificato dal coordinamento interministeriale]
a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;		
b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione;		
c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;		
d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'articolo 19;		
e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;		
f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4;		
g) le procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7;		
h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.		
4. Sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3 il Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, e la regione, avvalendosi eventualmente dell'organismo allo scopo incaricato, predispongono ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.	4. Sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3 il Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, e la regione, avvalendosi eventualmente dell'organismo del soggetto allo scopo incaricato, predispongono ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito, <u>tenendo conto delle procedure di cui al comma 3 lettera f)</u>, sulla <u>in</u>-base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.	Tecnica legislativa [testo modificato dal coordinamento interministeriale]

5. La valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante di cui al comma 4 può tenere conto, se opportuno, dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altre normative applicabili allo stabilimento, ed è basata sui criteri di cui al comma 2. Nella valutazione si tiene conto, in ogni caso, degli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati, e del comprovato rispetto di quanto previsto dal presente decreto.	<u>5. La valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante di cui al comma 4 tiene conto, degli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati, e del comprovato rispetto di quanto previsto dal presente decreto. La suddetta valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante di cui al comma 4 può tenere conto, se opportuno, dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altre normative applicabili allo stabilimento, ed è basata sui criteri di cui al comma 2. Nella valutazione si tiene conto, in ogni caso, degli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati, e del comprovato rispetto di quanto previsto dal presente decreto.</u>	Tecnica legislativa [accolto dal coordinamento interministeriale]
6. Le ispezioni ordinarie sono disposte dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri a carico dei gestori.	6. Le ispezioni ordinarie sono disposte dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri a carico dei gestori.	
	<u>6bis. Le ispezioni sono condotte da commissioni costituite da personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato H, paragrafo 7. Alla commissione partecipano almeno un componente del CNVVF e uno dell'ARPA territorialmente competente. In assenza di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato H, paragrafo 7, le autorità competenti di cui all'art. 3, lettera z) possono avvalersi per gli stabilimenti di soglia superiore di personale di ISPRA.</u>	Imprescindibile Tecnica legislativa –Inserito nell'articolo ed eliminato dall'allegato H. Inoltre tiene conto di tutte le fattispecie di personale che possono svolgere attività istruttoria e di ispezione.
7 Le ispezioni straordinarie sono disposte dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri a carico dei gestori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto.	7 Le ispezioni straordinarie sono disposte dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri a carico dei gestori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto.	Imprescindibile Si ritiene di non dover introdurre nuovi oneri a carico degli stabilimenti. Vi è anche un'analogia con l'Autorizzazione integrata ambientale in quanto ai sensi del DM ambiente 24.04.2008 i "controlli a tariffa" sono solo quelli programmati nell'autorizzazione integrata ambientale. [non accolto -testo modificato dal coordinamento interministeriale]

8. Entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione l'autorità che ha disposto l'ispezione comunica al gestore le relative conclusioni e tutte le misure da attuare, comprensive del cronoprogramma, informando, in caso di ispezione straordinaria disposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante. Tale autorità si accerta che il gestore adotti dette misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma.		[testo modificato dal coordinamento interministeriale -refuso nel testo]
	<u>8bis. Per le ispezioni ordinarie, il rapporto finale è trasmesso dalla Commissione all'autorità competente per le determinazioni del caso e al MATTM, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto. Per le ispezioni straordinarie, il rapporto finale è trasmesso dalla Commissione all'autorità competente che ne ha disposto l'attuazione per le determinazioni del caso e al MATTM.</u>	Imprescindibile Eliminato nell'allegato e portato nell'articolo. Modificato in coordinamento con art. 5, c. 3
9. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità al presente decreto, entro sei mesi è effettuata un'ispezione supplementare.		
10. Ove possibile, le ispezioni ai fini del presente decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h).		
11. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 11, promuove iniziative che prevedano, a livello nazionale e, ove appropriato, anche a livello dell'Unione europea, meccanismi e strumenti per lo scambio di esperienze e il consolidamento delle conoscenze relative alle attività di controllo tra le autorità competenti, con particolare riguardo alle informazioni ed alle lezioni apprese sugli incidenti coinvolgenti sostanze pericolose verificatisi sul territorio nazionale.	11. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 11, promuove iniziative che prevedano, a livello nazionale e, ove appropriato, anche a livello dell'Unione europea, meccanismi e strumenti per lo scambio di esperienze e il consolidamento delle conoscenze relative alle attività di controllo tra le autorità competenti, con particolare riguardo alle informazioni ed alle lezioni apprese sugli incidenti coinvolgenti sostanze pericolose verificatisi sul territorio nazionale <u>e alla conduzione delle verifiche ispettive.</u>	Riordino Le regioni Regioni ritengono importante un confronto anche nella conduzione delle verifiche ispettive sul territorio comunitario. [accolto dal coordinamento interministeriale con modifica del testo]
12. Il gestore fornisce tutta l'assistenza necessaria per consentire:		
a) al personale che effettua l'ispezione lo svolgimento dei suoi compiti;		

b) alle autorità competenti la raccolta delle informazioni necessarie per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire l'entità dell'aumento della probabilità o dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, per la predisposizione del piano di emergenza esterna, nonché per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le condizioni o il luogo in cui si trovano, necessitano di particolari attenzioni.		
	12bis) I componenti della Commissione di cui al comma 6bis possono accedere a qualunque <u>area dello stabilimento</u>.	Imprescindibile Eliminato nell'allegato e portato nell'articolo.
	12ter) Qualora il gestore non fornisca il supporto di cui al comma 12, la Commissione provvederà a informare tempestivamente l'autorità giudiziaria competente per territorio, dandone comunicazione all'autorità competente di cui all'art. 27 del presente decreto.	Imprescindibile Eliminato nell'allegato e portato nell'articolo.
	12 quater) Le ispezioni non comprendono le attività di valutazione tecnica della sicurezza e di controllo effettuati ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.	Imprescindibile Eliminato nell'allegato e portato nell'articolo.
13. Le autorità competenti trasmettono le informazioni relative alla pianificazione, programmazione, avvio e conclusione delle ispezioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le rendono tempestivamente disponibili ai comuni, al fine della verifica dell'inserimento delle informazioni pertinenti nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6. Le autorità competenti comunicano, in particolare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di ispezioni predisposto o il suo aggiornamento, ed il programma annuale delle ispezioni ordinarie.		
CAPO IV SANZIONI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE ED ABROGAZIONI		
28. Sanzioni		

1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 13, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o di redigere il documento di cui all'articolo 14, entro i termini previsti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.		
2. Il gestore che omette di presentare le informazioni di cui all'articolo 13, comma 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro diecimila a euro sessantamila.		
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o alle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, o che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 25, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da euro quindicimila a euro centoventimila.	3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non adempie alle <u>misure di sicurezza</u> prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o alle eventuali misure integrative prescritte <u>te-dettate</u> dall'autorità competente, anche a seguito <u>delle istruttorie di cui agli articolo 17 e 18 e dei</u> controlli ai sensi dell'articolo 27, o che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 25, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da euro quindicimila a euro centoventimila.	Imprescindibile Si reputa sia un refuso che però genera difficoltà di lettura e interpretazione.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all'articolo 14, comma 5, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.		
5. Il gestore che non aggiorna, in conformità all'articolo 18, il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o il documento di cui all'articolo 14, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda di euro venticinquemila.		
6. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 3, e all'articolo 20 è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila. Alla predetta sanzione non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 989.	6. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 3, e all'articolo 20 è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila. Alla predetta sanzione non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. <u>989689</u> .	Imprescindibile Refuso [accolto dal coordinamento interministeriale]
7. Alla violazione di cui all'articolo 23, comma 5, si applica la pena prevista all'articolo 623 del 11 Codice penale.		

8. Fatta salva la responsabilità penale, qualora si accerti che la notifica o il rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli articoli 13 comma 4, 19 comma 3, 20 comma 4, 22 comma 7, 25 comma 1, non siano state presentate o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante procede comunque a diffidare il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.	8. Fatta salva la responsabilità penale, qualora si accerti che la notifica o il rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli articoli 13 comma 4, 19 comma 3, 20 comma 4, 22 comma 7, 25 comma 1, non siano state-stati presentate-presentati o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto <u>di sicurezza</u> o nelle eventuali misure integrative prescritte <u>prescrizioni dettate</u> dall'autorità competente anche a seguito <u>delle istruttorie ai sensi degli articoli 17 e 18 e dei</u> controlli ai sensi dell'articolo 27, l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante procede comunque a diffidare il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante ordina la chiusura <u>o la demolizione dello stabilimento ivi compreso il ripristino del terreno ove necessario dello stabilimento</u> o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.	Imprescindibile Si reputa sia un refuso che però genera difficoltà di lettura e interpretazione.
29. Disposizioni finanziarie		
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.		
30. Disposizioni tariffarie		
1. Alle istruttorie tecniche di cui agli articoli 4, 5, commi 2, lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lettera b), ed alle ispezioni di cui all'articolo 27 connesse all'attuazione del presente decreto, nonché alla attività di cui all'articolo 13, comma 9, si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite all'allegato I.	1. Alle istruttorie tecniche di cui agli articoli 4, 5, commi 2, lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lettera b), ed alle ispezioni di cui all'articolo 27 connesse all'attuazione del presente decreto, nonché alla attività di cui all'articolo 13, comma 9, si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite all'allegato I.	Imprescindibile In accordo con art. 13. c. 9. Non si reputa opportuno introdurre nuovi oneri a carico dei gestori
2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo del servizio reso. Le medesime tariffe sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.		
	<u>2bis. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti all'allegato I.</u>	Imprescindibile Tecnica legislativa –Inserito nell'articolo ed eliminato dall'allegato.

	<u>2ter. Ciascuna regione può rideterminare le tariffe relative alle attività di propria competenza che non possono in ogni caso essere superiori agli importi riportati nell'allegato I.</u>	Imprescindibile Autonomia delle regioni Regioni quali autorità competenti [accolto dal coordinamento interministeriale con modifica del testo]
31. Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore		
1. Per lo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore si applicano le modalità di cui all'allegato L.		
2. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono inviati dal CTR agli organi competenti perché ne tengano conto nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, sanitaria e urbanistica, in particolare dal:		
a) —decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle relative leggi regionali, in materia di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale e di rifiuti;		
b) —decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;		
c) —articolo 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;		
d) —decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;		
e) —regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;		
f) —articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;		
g) —articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;		
h) —regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.		
32. Norme finali e transitorie		
1. Le procedure relative alle istruttorie e ai controlli di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le autorità competenti, ai sensi del citato decreto legislativo, sono concluse dalle medesime autorità, previo adeguamento, ove necessario, alle disposizioni di cui al presente decreto.		

2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si applicano le disposizioni recate, rispettivamente, dagli allegati A, F e G.	2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si applicano le disposizioni recate, rispettivamente, dagli allegati A, <u>D</u> , F e G.	Solo se ritenuto opportuno.
3. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono aggiornati gli allegati B e D.		
4. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa la Conferenza Stato-Regioni sono aggiornati gli allegati E ed H.		
5. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza Stato-Regioni, sono aggiornati gli allegati C ed M.	5. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, <u>sentita—d'intesa con</u> la Conferenza Stato-Regioni, sono aggiornati gli allegati C ed M.	Imprescindibile L'apporto delle regioni <u>Regioni</u> è significativo per il ruolo delle regioni <u>Regioni</u> e delle AR-PA/APPa nello svolgimento dei controlli e anche in vista del passaggio delle competenza previsto dal d.lgs. 112/1998, art. 72
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è aggiornato l'allegato I.	6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, <u>sentita—d'intesa con</u> la Conferenza Stato-Regioni, è aggiornato l'allegato I.	Imprescindibile L'apporto delle regioni <u>Regioni</u> è significativo anche in vista del passaggio delle competenza previsto dal d.lgs. 112/1998, art. 72
7. Con decreto del Ministro dell'interno è aggiornato l'allegato L.	7. Con decreto del Ministro dell'interno è aggiornato l'allegato L, <u>sentita la Conferenza Stato-Regioni.</u>	Imprescindibile L'apporto delle regioni <u>Regioni</u> è significativo anche in vista del passaggio delle competenza previsto dal d.lgs. 112/1998, art. 72
	<u>7bis. Fino alla rideterminazione delle tariffe di cui al comma 2ter dell'articolo 30, le regioniRegioni applicano le tariffe di cui all'allegato I.</u>	Imprescindibile Autonomia delle regioni <u>Regioni</u> quali autorità competenti (coordinamento con art. 30, c. 2ter) [accolto dal coordinamento interministeriale]

33. Riferimenti normativi e abrogazione di norme		
1. Si applicano, per quanto compatibili, le seguenti disposizioni:		
a) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988, n. 175;		
b) l'articolo 5, allegato I, capitolo 2, e allegato II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93;		
c) la legge 19 maggio 1997, n. 137;		
d) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, recante procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento di attività di travaso di autobotti e ferro cisterne, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1996, n. 155;		
e) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, recante criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1996, n.159;		
f) il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, recante modalità di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1998, n.18;		
g) il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1998, n. 27;		
h) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 relativo agli scali merci ferroviari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1998, n. 261;		
i) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, recante criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1998, n. 262.		
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:		
a) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;		
b) il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;		
c) il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238;		
d) l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;		
e) il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48;		
f) il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1984, n. 246;		

g) il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1998, n. 74;		
h) l'ultima riquadro dell'allegato VI al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104;		
i) il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195;		
l) il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2000, n. 196;		
m) il decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 293;		
n) il decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80;		
o) il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138;		
p) il decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139.		

Allegati

Legenda

Parti emendate = parti emendate

Parti soppresse = parti soppresse

[...] = testo proposto non riportato ma condiviso

~~(...)~~ = ~~parti soppresse~~

emendamenti accolti = **emendamenti accolti dal coordinamento interministeriale**

Allegato A (art. 4)

Testo proposto Allegato A (art. 4)	Proposte Emendamenti	Priorità e motivo dell'emendamento
Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all'art. 4		
Il presente allegato è così costituito:		
PARTE 1 – PROCEDURA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE PER UNA PARTICOLARE SOSTANZA		
1.1 VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA		
1.2 VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DEI CONTENUTI TECNICI DELLA PROPOSTA		
PARTE 2 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA		
PARTE 3 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA		
APPENDICE 1 - FORMATO E CONTENUTI TECNICI MINIMI DELLA PROPOSTA DI ESCLUSIONE DELLA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE		

PARTE 1 – PROCEDURA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE PER UNA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA		
L'istruttoria ha l'obiettivo di accertare, esclusivamente ai fini della comunicazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) alla Commissione europea ai sensi all'art. 4 del presente decreto, la fondatezza tecnico-scientifica della proposta di esclusione della particolare sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE, presentata dal gestore o da altro soggetto portatore di interesse (nel seguito indicati come proponente). L'istruttoria consiste nella valutazione tecnica dei contenuti della proposta e della documentazione giustificativa presentate dal proponente.		
L'istruttoria consta di 2 successive procedure valutative:		
1. valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta;		
2. valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta. Le procedure sono dettagliate nei successivi punti 1.1 e 1.2.		
1.1 <u>Valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta</u>		
Il proponente presenta al MATTM e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), la proposta di esclusione della particolare sostanza dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE, redatta secondo il formato e con i contenuti tecnici riportati in Appendice 1; l'ISPRA, valuta, sulla base dei criteri di cui alla successiva Parte 2, l'ammissibilità della proposta e ne comunica l'esito al MATTM, entro 30 giorni dal ricevimento.		
Il MATTM, sulla base delle valutazioni espresse dall'ISPRA, comunica al proponente, entro 15 giorni, l'esito della valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta.		
1.2 <u>Valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta</u>		
Nel caso in cui la proposta sia stata dichiarata ammissibile, il MATTM la trasmette, unitamente agli esiti della valutazione preliminare, a uno o più degli Organi tecnici nazionali di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo, secondo le specifiche competenze. I suddetti procedono, entro 60 giorni dalla comunicazione del MATTM, alla valutazione istruttoria dei contenuti della documentazione tecnica giustificativa presentata dal proponente, per quanto di specifica competenza, sulla base dei criteri di cui alla successiva Parte 3, comunicando il loro parere al MATTM.	Nel caso in cui la proposta sia stata dichiarata ammissibile, il MATTM la trasmette, unitamente agli esiti della valutazione preliminare, a uno o più degli Organi tecnici nazionali di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo, secondo le specifiche competenze. I suddetti procedono, entro 60 giorni dalla comunicazione del MATTM, alla valutazione istruttoria dei contenuti della documentazione tecnica giustificativa presentata dal proponente, per quanto di specifica competenza, sulla base dei criteri di cui alla successiva Parte 3, comunicando il loro parere al MATTM.	imprescindibile – riconoscere il ruolo centrale di ARPA/APPA

Il termine può essere prolungato di 20 giorni, per una sola volta, nel caso in cui si renda necessario da parte di almeno un Organo tecnico richiedere al proponente informazioni tecniche supplementari di cui si renda necessaria la valutazione. In tal caso l'intervallo di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella in cui le informazioni fornite dal proponente pervengono agli Organi tecnici nazionali non viene computato.	Il termine può essere prolungato di 20 giorni, per una sola volta, nel caso in cui si renda necessario da parte di almeno un Organo tecnico richiedere al proponente informazioni tecniche supplementari di cui si renda necessaria la valutazione. In tal caso l'intervallo di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella in cui le informazioni fornite dal proponente pervengono agli Organi tecnici nazionali non viene computato.	imprescindibile – riconoscere il ruolo centrale di ARPA/APPA
Il MATTM, in base ai pareri ricevuti dagli Organi tecnici nazionali, si esprime in merito alla proponibilità dell'esclusione della particolare sostanza dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto legislativo, e comunica entro 15 giorni l'esito dell'istruttoria al proponente e per conoscenza agli Organi tecnici.	Il MATTM, in base ai pareri ricevuti dagli Organi tecnici nazionali , si esprime in merito alla proponibilità dell'esclusione della particolare sostanza dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto legislativo, e comunica entro 15 giorni l'esito dell'istruttoria al proponente e per conoscenza agli Organi tecnici.	imprescindibile – riconoscere il ruolo centrale di ARPA/APPA
PARTE 2 - CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA		
La proposta dovrà essere redatta dal proponente in modo da fornire tutte le caratteristiche e le informazioni tecniche ritenute necessarie al fine di formulare una valutazione della sostanza pericolosa per la quale si richiede alla Commissione Europea di presentare una proposta legislativa per l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE:		
<i>".... è impossibile in pratica che provochi un rilascio di materia ed energia che possa dar luogo ad un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili....".</i>		
L'ammissibilità o meno della proposta viene valutata sulla base dei seguenti criteri:		
<u>2.1 La sostanza pericolosa è individuata in modo univoco</u>		
La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel caso in cui la sostanza pericolosa oggetto della proposta di esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE è individuata in modo univoco (nome chimico, nome generico, numero CAS, forma fisica).		
<u>2.2 La sostanza pericolosa rientra in una delle categorie di pericolo di cui all'allegato 1, parte 1, o è una delle sostanze elencate nell'allegato 1, parte 2</u>		
La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel caso in cui la sostanza pericolosa oggetto della proposta di esclusione rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE.		
<u>2.3 Viene individuata esplicitamente la caratteristica della sostanza pericolosa che rende impossibile l'incidente rilevante</u>		

La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel caso in cui l'impossibilità di dar luogo a un incidente rilevante si basi su una o più delle seguenti caratteristiche:		
a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;		
b) le proprietà intrinseche della sostanza pericolosa, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;		
c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele.		
Il proponente dovrà esplicitamente indicare nella proposta quale/i delle precedenti caratteristica/che motiva/no la presentazione della proposta, specificando se ha tenuto conto, ove appropriato, del contenimento e dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, solo nel caso in cui siano disciplinati da specifiche disposizioni legislative dell'Unione europea.		
<u>2.4 Sono fornite con completezza le informazioni tecniche necessarie per la valutazione istruttoria</u>		
La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel caso in cui sia corredata dalle informazioni tecniche necessarie per poter valutare le proprietà della sostanza pericolosa che comprendono almeno:		
a) un elenco dettagliato delle proprietà necessarie a valutare la potenzialità che presenta la sostanza pericolosa di provocare danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente;		
b) proprietà fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, tensione di vapor saturo, tossicità intrinseca, punto di ebollizione, reattività, viscosità, solubilità e altre proprietà pertinenti);		
c) proprietà relative ai pericoli per la salute umana e ai pericoli fisici (ad esempio reattività, infiammabilità, tossicità, oltre a fattori aggiuntivi quali le modalità di aggressione dell'organismo, il rapporto tra lesioni e letalità, gli effetti a lungo termine e altre proprietà pertinenti);		
d) proprietà relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio, ecotossicità, persistenza, bioaccumulazione, potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente e altre proprietà pertinenti);		

e) se disponibile, la classificazione armonizzata, a livello dell'Unione europea, della sostanza o miscela, ovvero l'autoclassificazione notificata;	e) se disponibile, la classificazione armonizzata, a livello dell'Unione europea, della sostanza o miscela, ovvero l'autoclassificazione notificata <u>ai sensi del regolamento CLP</u> ;	imprescindibile –correzione di alcuni re-fusi e terminologie non chiare e fuorvianti nel testo
f) informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza pericolosa (ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni a seconda dei casi) alle quali essa è immagazzinata, utilizzata e/o può essere presente nel caso di operazioni anormali o incidentali prevedibili.		
PARTE 3 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DA PARTE DEGLI ORGANI TECNICI NAZIONALI	PARTE 3 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DA PARTE DEGLI ORGANI TECNICI NAZIONALI	imprescindibile – riconoscere il ruolo centrale di ARPA/APPA
La valutazione istruttoria della proposta avverrà sulla base dei seguenti criteri ed elementi tecnici:	La valutazione istruttoria della proposta avverrà <u>è svolta</u> sulla base dei seguenti criteri ed elementi tecnici:	
3.1 dimostrazione da parte del proponente della completezza, dell'attendibilità e del livello di aggiornamento dei dati forniti sulle proprietà chimiche e fisiche della sostanza;	3.1 dimostrazione da parte del proponente della completezza, dell' attendibilità e del livello di aggiornamento dei dati forniti sulle proprietà chimiche e fisiche della sostanza;	riordino -miglioramento del testo
3.2 dimostrazione da parte del proponente che la sostanza non è tra quelle che hanno chiaramente la possibilità di provocare un incidente rilevante, sulla base dell'esperienza storica di incidenti e quasi-incidenti, della ricognizione di rapporti di sicurezza presentati nei Paesi UE o studi reperibili nella letteratura scientifica o dalla comparazione con sostanze dalle caratteristiche similari;	3.2 dimostrazione da parte del proponente che la non presenza della sostanza non è tra quelle che hanno chiaramente la possibilità di provocare un incidente rilevante, sulla base dell'esperienza storica di incidenti e quasi-incidenti, della ricognizione di rapporti di sicurezza presentati nei Paesi UE o studi reperibili nella letteratura scientifica o dalla comparazione con sostanze dalle caratteristiche similari;	riordino -miglioramento del testo
3.3 considerazione nelle valutazioni effettuate da parte del proponente degli scenari incidentali più conservativi e di tutti i pertinenti fenomeni pericolosi a essi associati (irraggiamento, sovrappressione, dispersione tossica ed ecotossica), tenendo conto delle proprietà di cui al punto 2.4, nonché dei differenti tipi di contenimento e di imballaggio in uso per la sostanza nell'Unione europea;	3.3 completezza e adeguatezza considerazione nelle valutazioni effettuate da parte del proponente degli scenari incidentali più conservativi e di tutti i pertinenti fenomeni pericolosi a essi associati (irraggiamento, sovrappressione, dispersione tossica ed ecotossica), tenendo conto delle proprietà di cui al punto 2.4, nonché dei differenti tipi di contenimento e di imballaggio in uso per la sostanza nell'Unione europea;	riordino -miglioramento del testo
3.4 effettuazione da parte del proponente, per ogni scenario incidentale e pertinente fenomeno pericoloso ad esso associato, della stima delle distanze di effetti per la salute umana dei lavoratori e della popolazione, specificando i modelli di simulazione utilizzati, il loro ambito di applicazione e le eventuali limitazioni d'impiego, i dati richiesti in ingresso, le incertezze a essi associate, le soglie di effetti utilizzate, il loro significato e la motivazione della loro scelta;	3.4 effettuazione da parte del proponente, per ogni scenario incidentale e pertinente fenomeno pericoloso ad esso associato, <u>completezza e adeguatezza</u> della stima delle distanze di effetti per la salute umana dei lavoratori e della popolazione, <u>individuazione e idoneità dei</u> specificando i modelli di simulazione utilizzati, il loro ambito di applicazione e le eventuali limitazioni d'impiego, i dati richiesti in ingresso, le incertezze a essi associate, le soglie di effetti utilizzate, il loro significato e la motivazione della loro scelta);	riordino -miglioramento del testo

3.5 effettuazione da parte del proponente della stima dell'estensione del danno e della sua durata per i recettori ambientali che possono essere credibilmente coinvolti in caso di rilascio, specificando i modelli di simulazione utilizzati, il loro ambito di applicazione e le eventuali limitazioni d'impiego, i dati richiesti in ingresso, le incertezze a essi associate, le soglie di effetti utilizzate, il loro significato e la motivazione della loro scelta;	3.5 completezza e adeguatezza effettuazione da parte del proponente della stima dell'estensione del danno e della sua durata per i recettori ambientali che possono essere credibilmente coinvolti in caso di rilascio, individuazione e idoneità deispecificando i modelli di simulazione utilizzati, (il loro ambito di applicazione e le eventuali limitazioni d'impiego, i dati richiesti in ingresso, le incertezze a essi associate, le soglie di effetti utilizzate, il loro significato e la motivazione della loro scelta);	riordino -miglioramento del testo
3.6 dimostrazione da parte del proponente, sulla base degli elementi forniti e delle stime effettuate, che la sostanza pericolosa non può in pratica dar luogo, in condizioni normali o anormali ragionevolmente prevedibili, a un incidente rilevante, definito secondo i criteri stabiliti nella Direttiva 2012/18/UE e quelli in uso nei Paesi UE.	3.6 dimostrazione da parte del proponente, sulla base degli elementi forniti e delle stime effettuate, che la sostanza pericolosa non può in pratica dar luogo, in condizioni normali o anormali ragionevolmente prevedibili, a un incidente rilevante, definito secondo i criteri stabiliti nella Direttiva 2012/18/UE e quelli in uso nei Paesi UE.	
APPENDICE 1 – FORMATO E CONTENUTI TECNICI MINIMI DELLA PROPOSTA DI ESCLUSIONE DELLA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE		
La proposta di esclusione di una sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE deve essere predisposta riportando, almeno, le seguenti sezioni:		
<u>Sezione 1 – Identificazione della sostanza pericolosa</u>		
Il proponente indica in modo univoco (nome chimico, nome generico, numero CAS, forma fisica) la sostanza pericolosa oggetto della proposta di esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE.		
<u>Sezione 2- Individuazione della sostanza relativamente all'allegato 1</u>		
Il proponente indica la/le categoria/e di pericolo di cui all'allegato 1, parte 1, o la voce dell'allegato1, parte 2, che fa/fanno rientrare la sostanza pericolosa oggetto della proposta di esclusione nell'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE.		
<u>Sezione 3 – Motivazione della proposta</u>		
Il proponente dichiara la motivazione della proposta di esclusione della sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE, individuando una o più caratteristiche tra quelle elencate al punto 2.3 che rende impossibile il verificarsi di un incidente rilevante per la sostanza in questione.		
<u>Sezione 4 – Proprietà della sostanza pericolosa</u>		

Il proponente fornisce le informazioni necessarie per dimostrare le proprietà della sostanza sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente, riportando dettagliatamente in questa sezione i contenuti minimi richiesti al punto 2.4.		
<u>Sezione 5 – Rapporto di verifica che la sostanza non determina un incidente rilevante sulla base dei criteri della Direttiva 2012/18/UE e di quelli in uso nei Paesi UE</u>		
Il proponente, ai fini della valutazione istruttoria da parte degli Organi tecnici nazionali, presenta la documentazione tecnica comprovante l'effettuazione delle seguenti fasi valutative (da A a E), ciascuna delle quali si articola in uno o più stadi, e ne raccoglie gli esiti e gli eventuali approfondimenti tecnici all'interno di un Rapporto così costituito:		
A – Screening iniziali		
A.1 – Raccolta e presentazione delle proprietà di base della sostanza: nome chimico e generico, numero CAS, forma fisica negli impieghi nei Paesi UE;		
A.2 – Verifica dell'appartenenza della sostanza a una classificazione armonizzata o a una autoclassificazione notificata;	A.2 – Verifica dell'appartenenza della sostanza a una classificazione armonizzata o a una autoclassificazione notificata <u>ai sensi del Regolamento CLP</u> ;	imprescindibile –correzione di alcuni re-fusi e terminologie non chiare e fuorvianti nel testo
A.3 – Identificazione della/e categoria/e di pericolo della sostanza ai sensi del Reg. (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;	A.3 – Identificazione della/e categoria/e di pericolo della sostanza ai sensi del Reg. (CE) n. 1272/2008 e s.m.i. ;	
<u>SCREENING N.1: l'istruttoria prosegue solo se la sostanza rientra nel Reg. (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.</u>		
A.4 – Identificazione della parte, della categoria e della voce dell'allegato 1 in cui la sostanza rientra;		
<u>SCREENING N.2: l'istruttoria prosegue solo se la sostanza rientra nell'allegato 1 della Direttiva 2012/18/UE.</u>		
A.5 – In caso di miscele, indicazione della concentrazione di ogni componente, considerando le eventuali differenti concentrazioni riscontrabili sulla base degli impieghi nei paesi UE;		

A.6 – Raccolta e presentazione delle proprietà intrinseche della sostanza: massa molecolare, densità, viscosità, tensione di vapore, tossicità intrinseca, punto di ebollizione, reattività, solubilità e altre proprietà pertinenti (anche tra quelle riportate nella tabella del punto A.10);		
A.7 – Descrizione delle condizioni operative di temperatura e pressione, volume e altre condizioni e tipologie di stoccaggio, trasferimento e processo riscontrabili negli impieghi nei Paesi UE;		
A.8 – Specificazione delle eventuali incompatibilità con altre sostanze;		
A.9 – Presentazione delle risultanze della ricognizione effettuata dal proponente riguardo l'esperienza storica di incidenti e quasi-incidenti coinvolgenti la sostanza in questione, i contenuti dei rapporti di sicurezza e di studi reperiti nella letteratura scientifica effettuati secondo i criteri in uso nei Paesi UE;		
<u>SCREENING N.3: l'istruttoria prosegue solo se la ricognizione non evidenzia incidenti rilevanti accaduti o ragionevolmente prevedibili coinvolgenti la sostanza in esame.</u>		
A.10 – Indicazione per ogni pertinente fenomeno pericoloso del valore dei seguenti parametri rilevanti;		
Fenomeno pericoloso [...]		
A.11 – Presentazione dei risultati dell'applicazione alla sostanza di uno o più metodi indicizzati impiegati nei Paesi UE per la valutazione speditiva dei pericoli tossici, fisici e ambientali ad essa associati e confronto dei risultati ottenuti con quelli derivanti dall'applicazione ad una sostanza, di interesse per la direttiva 2012/18/UE, similare per proprietà chimico-fisiche e categoria di pericolo.		
<u>SCREENING N.4: l'istruttoria prosegue solo se il valore di ciascun indice individuato per la sostanza pericolosa proposta per l'esclusione è inferiore a quello relativo alla sostanza similare.</u>		
B – Definizione degli scenari incidentali di riferimento		
B.1 – Individuazione documentata di uno o più scenari incidentali di riferimento caratterizzati dalla totale perdita di contenimento per la sostanza nelle fasi di carico/scarico, stoccaggio, trasferimento e processo, prendendo in considerazione le differenti tipologie di contenimento e imballaggio in uso nei Paesi UE;		

B.2 – Individuazione documentata dei parametri più conservativi da utilizzare per la stima del termine di sorgente (massima quantità, pressione di rilascio, portata di rilascio) e della dispersione nell'ambiente (condizioni meteo, rugosità del terreno, presenza di ostacoli, ecc.) con riferimento alle condizioni riscontrabili nei Paesi UE.		
C – Stima degli effetti per la salute umana		
C.1 – Presentazione del pertinente modello di simulazione utilizzato per la stima delle distanze di danno, per ogni fenomeno pericoloso associato agli scenari di riferimento, motivatamente selezionato tra quelli impiegati nei Paesi UE;		
C.2 – Presentazione dei valori di soglia utilizzati, selezionati tra quelli più conservativi impiegati nei Paesi UE;		
C.3 – Stima delle distanze di danno;		
C.4 – Effettuazione e documentazione della stima delle incertezze dei risultati ottenuti e dell'analisi di sensibilità del modello utilizzato, basata sulla variazione dei valori dei parametri richiesti in ingresso dal modello.		
D – Stima degli effetti sull'ambiente		
D.1 – Verificare, ove applicabile, se sulla base delle sole proprietà chimiche e fisiche della sostanza pericolosa è dimostrato che essa non può provocare un incidente rilevante;		
D.2 – Presentazione del pertinente modello di simulazione utilizzato per la stima dell'estensione e durata dei danni associati agli scenari di riferimento, motivatamente selezionato tra quelli impiegati nei Paesi UE;		
D.3 – Individuazione dei parametri più conservativi da utilizzare per la stima del termine di sorgente (portata massima di deflusso nel recettore ambientale) e della dispersione nell'ambiente (portate o altre pertinenti caratteristiche dei corpi idrici e altri recettori considerati, ecc.) con riferimenti alle condizioni riscontrabili nei Paesi UE;		
D.4 – Presentazione dei valori di soglia utilizzati, selezionati tra quelli più conservativi impiegati nei Paesi UE;		
D.5 – Stima dell'estensione e della durata del danno per i recettori ambientali considerati;		

D.6 – Effettuazione e documentazione della stima delle incertezze dei risultati ottenuti e dell'analisi di sensibilità del modello utilizzato, basata sulla variazione dei valori dei parametri richiesti in ingresso dal modello.		
E - Interpretazione dei risultati		
Dimostrazione che gli effetti per la salute umana (distanze di danno) e per l'ambiente (estensione e durata del danno), stimati nelle fasi precedenti, non determinano un incidente rilevante definito sulla base dei criteri della Direttiva 2012/18/UE e di quelli in uso nei Paesi UE.		

Allegato D (art. 18) - Modifiche

Testo proposto Allegato D (art. 18) -Modifiche	Proposte di Emendamenti	Priorità e motivo dell'emendamento
Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti		
Il presente allegato è così costituito: 1. MODIFICHE AGLI STABILIMENTI CHE POTREBBERO COSTITUIRE AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI 1.1 INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE CHE POTREBBERO COSTITUIRE AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 1.2 ADEMPIMENTI PREVISTI PRIMA DI DARE INIZIO ALLE MODIFICHE E DI AVVIARE LE ATTIVITÀ A QUESTE CONNESSE 2. MODIFICHE CHE NON COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI 2.1 INDICAZIONE SUI CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI 3. MODIFICHE NON RICOMPRESE TRA QUELLE DI CUI AI PUNTI 1 E 2 4. ADEMPIMENTI DEI GESTORI PER OGNI TIPOLOGIA DI MODIFICA		
1. Modifiche agli stabilimenti che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti Le modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti negli stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto, sono individuate nel seguito.	1. Modifiche agli stabilimenti che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti Le modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti negli stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto, sono individuate nel seguito.	
1.1 <i>Individuazione delle modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante</i>		

La modifica comporta rispetto al più recente Rapporto di sicurezza o al più recente modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto presentato: 1) l'incremento pari o superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o deposito, ovvero pari o superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già individuati come possibile fonte di incidente: - della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2; - della quantità di sostanza pericolosa, ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2; 2) l'introduzione di una categoria di sostanze pericolose o di una sostanza pericolosa specificata, al di sopra delle soglie previste nell'allegato 1; 3) l'introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento di incidenti ipotizzabili che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione e/o comportanti la modifica delle classi di compatibilità territoriale esterne allo stabilimento; 4) lo smantellamento o la riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o di sistemi ausiliari o di sicurezza critici.	<u>Stabilimento di soglia inferiore</u> Con riferimento al più recente modulo unificato di cui all'allegato V trasmesso, si definiscono modifiche con aggravio del precedente livello di rischio qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 1. l'incremento del quantitativo di sostanze detenute produce un incremento della sommatoria tossici (Sezione H) (riferita alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato I) di cui alla nota 4 dell'allegato I del valore pari o superiore a 1.2 (20% oltre al limite di soglia). 1bis. l'incremento del quantitativo di sostanze detenute produce un incremento della sommatoria infiammabili (Sezione P) (riferita alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato I) di cui alla nota 4 dell'allegato I del valore pari o superiore a 1.35 (35% oltre al limite di soglia). 1ter. l'incremento del quantitativo di sostanze detenute produce un incremento della sommatoria ambiente (sezione E) (riferita alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato I) di cui alla nota 4 dell'allegato I del valore pari o superiore a 1.5 (50% oltre al limite di soglia). 2. l'introduzione di una categoria di sostanze pericolose o di una sostanza pericolosa specificata, al di sopra delle soglie previste nell'allegato 1 riportate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato I; 3. l'introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento di incidenti ipotizzabili che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione e/o comportanti la modifica delle classi di compatibilità territoriale esterne allo stabilimento; La valutazione deve essere effettuata tenendo conto anche dei possibili effetti domino che potrebbero insorgere in seguito a tali eventi;	Imprescindibile Sulla base dell'esperienza operativa sono stati raffinati i criteri di definizione delle diverse tipologie di modifiche.
	4. lo smantellamento o la riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o di sistemi ausiliari o di sicurezza critici. <u>4bis. l'incremento dei quantitativi di sostanze pericolose che comporti la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore.</u>	

	<u>Stabilimento di soglia superiore</u> <u>Con riferimento al più recente modulo unificato di cui all'allegato V trasmesso, si definiscono modifiche con aggravio del precedente livello di rischio qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:</u> <u>1. l'incremento del quantitativo di sostanze detenute produce un incremento della sommatoria tossici (Sezione H) (riferita alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I) di cui alla nota 4 dell'allegato I del valore pari o superiore a 1.2 (20% oltre al limite di soglia).</u> <u>1bis. l'incremento del quantitativo di sostanze detenute produce un incremento della sommatoria infiammabili (Sezione P) (riferita alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I) di cui alla nota 4 dell'allegato I del valore pari o superiore a 1.35 (35% oltre al limite di soglia).</u> <u>1ter. l'incremento del quantitativo di sostanze detenute produce un incremento della sommatoria pericolosi ambiente (sezione E) (riferita alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I) di cui alla nota 4 dell'allegato I del valore pari o superiore a 1.5 (50% oltre al limite di soglia).</u> <u>2. l'introduzione di una categoria di sostanze pericolose o di una sostanza pericolosa specificata, al di sopra delle soglie riportate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I;</u> <u>3. la modifica di scenari incidentali già ipotizzati dall'analisi del rischio o l'introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento di scenari incidentali che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione o comportanti la modifica delle classi di compatibilità territoriale esterne allo stabilimento. <u>La valutazione deve essere effettuata tenendo conto anche dei possibili effetti domino che potrebbero insorgere in seguito a tali eventi:</u></u>	
	4. lo smantellamento o la riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o di sistemi ausiliari o di sicurezza critici.	

1.2 Adempimenti previsti prima di dare inizio alle modifiche e di avviare le attività a queste connesse Il gestore di uno stabilimento di soglia superiore che intende introdurre modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, prima di dare inizio alle modifiche stesse, deve ottenere il nulla osta di fattibilità e il parere tecnico conclusivo secondo le procedure stabilite dall'art. 17 del presente decreto. Il gestore che intende introdurre modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, prima di dare inizio alle modifiche stesse, deve adempiere ai disposti dell'art. 18 comma 1 del presente decreto, nonché sottostare a quanto stabilito dall'art. 22 del decreto stesso. Il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attività connesse alle modifiche stesse, ne dà comunicazione ai destinatari della notifica di cui all'art. 13 del presente decreto.	1.2 Adempimenti previsti prima di dare inizio alle modifiche e di avviare le attività a queste connesse Il gestore di uno stabilimento di soglia superiore che intende introdurre modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, prima di dare inizio alle modifiche stesse, deve ottenere il nulla osta di fattibilità e il parere tecnico conclusivo secondo le procedure stabilite dall'art. 17 del presente decreto. Il gestore che intende introdurre modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, prima di dare inizio alle modifiche stesse, deve adempiere ai disposti dell'art. 18 comma 1 del presente decreto, nonché sottostare a quanto stabilito dall'art. 22 del decreto stesso. Il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attività connesse alle modifiche stesse, ne dà comunicazione ai destinatari della notifica di cui all'art. 13 del presente decreto.	imprescindibile –si ritiene che gli obblighi in capo ai diversi soggetti debbano essere riportati tutti nell'articolo Eliminato e Spostato nell'articolo (art. 18)
--	---	---

2. Modifiche che non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti Il gestore che intende introdurre modifiche non ricomprese tra quelle di cui al punto 1 del presente allegato, deve presentare al Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 del presente decreto e al comando provinciale dei Vigili del fuoco Competente per territorio una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di documentazione amministrativa, attestante che la modifica è progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti. Il gestore, contestualmente alla realizzazione delle modifiche al proprio stabilimento, non ricomprese tra quelle di cui al punto 1, deve comunque aggiornare il modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto. Si rammenta che le disposizioni di questo punto non si applicano qualora le modifiche comportino la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, in riferimento alle soglie previste dall'allegato 1 al presente decreto, dovendo in tali casi il gestore sottostare agli obblighi conseguenti ivi riportati.	2. Modifiche che non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti Si intende per modifiche che non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, quelle non ricomprese tra quelle di cui al punto <u>paragrafo 1</u>. Il gestore che intende introdurre modifiche non ricomprese tra quelle di cui al punto 1 del presente allegato che non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, deve presentare al Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 del presente decreto e al comando provinciale dei Vigili del fuoco Competente per territorio una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di documentazione amministrativa, attestante che la modifica è progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti. Il gestore, contestualmente alla realizzazione delle modifiche al proprio stabilimento, non ricomprese tra quelle di cui al punto 1, deve comunque aggiornare il modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto. Si rammenta che le disposizioni di questo punto non si applicano qualora le modifiche comportino la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, in riferimento alle soglie previste dall'allegato 1 al presente decreto, dovendo in tali casi il gestore sottostare agli obblighi conseguenti ivi riportati.	imprescindibile –si ritiene che gli obblighi in capo ai diversi soggetti debbano essere riportati tutti nell'articolo Eliminato e Spostato nell'articolo imprescindibile –si ritiene che gli obblighi in capo ai diversi soggetti debbano essere riportati tutti nell'articolo Eliminato e Spostato nell'articolo
2.1 Indicazione sui contenuti della dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti		

La dichiarazione deve indicare: a) se la modifica comporta l'incremento inferiore al 10% nell'intero impianto o deposito, ovvero inferiore al 20% nella singola apparecchiatura o serbatoio già individuati come possibile fonte di incidente rilevante: - della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2; - della quantità di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2; b) se la modifica comporta il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi infiammabili rientranti nelle categorie P5a e P5b dell'allegato 1, parte 1, in impianti o depositi con sostanze pericolose rientranti nella stessa categoria di pericolo o in categoria P5c; c) se la modifica comporta il cambio di destinazione di un serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose nell'ambito della stessa categoria o di categoria di pericolo inferiore; d) se la modifica comporta l'incremento pari o superiore al 10% e inferiore al 25% sull'intero impianto o deposito : - della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2; - della quantità di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2. Per le modifiche riportate al punto 2.1 d), il gestore è tenuto a conservare e a rendere disponibile a ogni richiesta dell'autorità competente la documentazione comprovante il non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti conseguente alle modifiche stesse.	La dichiarazione deve indicare: a) se è previsto un incremento della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2 o della quantità di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2; della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2; della quantità di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2; b) se la modifica comporta il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi infiammabili rientranti nelle categorie P5a e P5b dell'Allegato 1, parte 1, in impianti o depositi con sostanze pericolose rientranti nella stessa categoria di pericolo o in categoria P5c; c) se la modifica comporta il cambio di destinazione di un serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose nell'ambito della stessa categoria o di categoria di pericolo inferiore; dcbis) che la modifica non incide sulla compatibilità territoriale e ambientale rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e che non ha comportato ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione. Per le modifiche riportate al punto 2.1 d), il gestore è tenuto a conservare e a rendere disponibile a ogni richiesta dell'autorità competente la documentazione comprovante il non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti conseguente alle modifiche stesse.	imprescindibile –si ritiene che gli obblighi in capo ai diversi soggetti debbano essere riportati tutti nell'articolato Eliminato e Spostato nell'articolato
3. Modifiche non ricomprese tra quelle di cui ai punti 1 e 2 Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano agli interventi di ripristino e sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori, forni, etc.), macchine o altri componenti, con altri di capacità non superiore e aventi le medesime caratteristiche di processo, strutturali e funzionali, ivi comprese le tubazioni di collegamento, la strumentazione, i sistemi di controllo e di sicurezza, l'accessibilità dell'area.		

4. — Adempimenti dei gestori per ogni tipologia di modifica † gestori degli stabilimenti di soglia inferiore e superiore devono comunque tenere conto delle modifiche in occasione dell'aggiornamento biennale del documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'art. 14 del presente decreto. † gestori degli stabilimenti di soglia superiore devono comunque tenere conto delle modifiche in occasione dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza, ai sensi della lettera a) — del comma 8 dell'art. 15 del presente decreto.		imprescindibile —si ritiene che gli obblighi in capo ai diversi soggetti debbano essere riportati tutti nell'articolato Eliminato e Spostato nell'articolato
---	--	---

Allegato H

Allegato H (art. 27) Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni	Emendamenti	Priorità e motivo dell'emendamento
Il presente allegato è così costituito:		
PREMESSA		
1. DEFINIZIONI		
2. ISPEZIONI		
3. ORGANI COMPETENTI		
4. CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI		
5. CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI		
6. RISULTANZE DELL'ISPEZIONE		
7. REQUISITI DEGLI ISPETTORI INCARICATI DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE		
APPENDICE 1 - CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI.		
APPENDICE 2 - CRITERI E PROCEDURE PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI DI CUI ALL'ART. 27 DEL PRESENTE DECRETO		
PARTE I – FASI PROCEDURALI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI		
PARTE II – CRITERI, PROCEDURA E STRUMENTI DI SUPPORTO PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI		
- SEZIONE 1- CRITERI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI		
- SEZIONE 2 - ANALISI DELL'ESPERIENZA OPERATIVA		
- SEZIONE 3 - RISCONTRI SUGLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA		
- SEZIONE 4 - ESAME PIANIFICATO DEI SISTEMI TECNICI		
- SEZIONE 5 - INDICE E CONTENUTI DEL RAPPORTO FINALE DI ISPEZIONE		
APPENDICE 3 - LISTE DI RISCONTRO PER LE ISPEZIONI DEL SGS-PIR		
Premessa		

Allegato H (art. 27) Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni	Emendamenti	Priorità e motivo dell'emendamento
Il presente allegato stabilisce i criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto, disposte al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto da parte del gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze.		
1. Definizioni		
	a(zero)) Commissione: personale che svolge le ispezioni su nomina dell'autorità competente di cui all'art. 3, lettera z).	riordino - completamento
a) “evento significativo”: qualunque incidente, quasi-incidente o anomalia di funzionamento o di gestione che metta in evidenza possibili carenze gestionali interessate dal verificarsi dell'evento e che permettano di focalizzare l'attenzione su possibilità di miglioramento, sia in termini specifici di risposta puntuale all'evento, sia in termini generali di adeguamento dello stabilimento, nel suo insieme, e del suo sistema di gestione della sicurezza (SGS-PIR);		
b) “evidenza”: informazione, documentazione qualitativa o quantitativa, constatazione attinente alle attività connesse alla sicurezza, ovvero verifica, tramite osservazioni, misure o prove dell'esistenza e dell'applicazione di un elemento del sistema di gestione della sicurezza;		
c) “non-conformità maggiore”: insieme delle evidenze relative al mancato rispetto di requisiti di legge, di norme tecniche prese a riferimento per il sistema di gestione della sicurezza, di standard aziendali (ad esempio, mancato o non completo rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato B del presente decreto, mancato coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella definizione del documento di cui all'art. 14, comma 1, del presente decreto, mancata consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, nella stesura del Piano di emergenza interna);		
d) “non conformità minore”: insieme delle evidenze di aspetti formali non adeguatamente soddisfatti (ad esempio, requisito di una norma adottata volontariamente non completamente soddisfatto per mancanza di adeguata documentazione a supporto, elemento del Sistema di Gestione adottato ma mancante di adeguata documentazione a supporto);		
e) “prescrizione”: una specifica azione correttiva, vincolante per il gestore, diretta a superare la causa di una non conformità maggiore;		

Allegato H (art. 27) Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni	Emendamenti	Priorità e motivo dell'emendamento
1 Per la definizione di “quasi incidente” si può fare riferimento alla norma UNI 10617 e ad altra normativa tecnica di settore emanata da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.		
f) “raccomandazione”: una specifica azione correttiva, non vincolante per il gestore, diretta a superare la causa di una non conformità minore e a migliorare il sistema di gestione della sicurezza. La mancata ottemperanza ad una raccomandazione può essere convertita in prescrizione dalle successive Commissioni ispettive;		
g) “rilievo”: constatazione di un fatto rilevato durante la verifica ispettiva e supportato da evidenza oggettiva;		
h) “Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti” (SGS-PIR): struttura e sistemi organizzativi, responsabilità, procedure, procedimenti e risorse, messi in atto per la conduzione aziendale della sicurezza, ai sensi degli allegati 3 e B del presente decreto;		
i) “sistemi tecnici critici”: apparecchiature, serbatoi, componenti e dispositivi di controllo, protezione e sicurezza coinvolti negli scenari incidentali ipotizzabili nello stabilimento o desunti dall'analisi dell'esperienza operativa.		
2. Ispezioni		
2.1. Le ispezioni di cui al presente allegato consistono in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento e sono dirette a:		
a) verificare la conformità del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ai contenuti richiesti dall'allegato B del presente decreto;		
b) verificare la conformità del sistema di gestione della sicurezza ai requisiti strutturali e ai contenuti richiesti, sempre in riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato B;		
c) verificare l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dal gestore, tenuto anche conto degli obiettivi e dei principi di tale politica, nonché dei risultati effettivamente raggiunti;		

Allegato H (art. 27) Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni	Emendamenti	Priorità e motivo dell'emendamento
d) verificare la rispondenza della configurazione dello stabilimento a quanto dichiarato dal gestore nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione descrittiva redatta ai fini degli adempimenti previsti dal presente decreto e a quanto prescritto dall'autorità competente, anche sotto il profilo dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali adottati per la prevenzione e mitigazione degli incidenti rilevanti, mediante l'accertamento della effettiva funzionalità del sistema di gestione della sicurezza e delle sue modalità di attuazione;		
e) accertare il livello di consapevolezza dei soggetti che svolgono funzioni o attività rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello del SGS-PIR, del loro ruolo e delle azioni da intraprendere;		
f) accertare l'effettivo coinvolgimento dei soggetti di cui alla lettera e) nella progettazione e nell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza;		
g) verificare l'attuazione delle prescrizioni impartite a seguito delle precedenti ispezioni;		
h) verificare che le informazioni di cui all'art. 23 del presente decreto siano state trasmesse al Comune.		
3. Organi competenti		
3.1. Le ispezioni sono svolte da Commissioni ispettive composte dai soggetti individuati dalle autorità competenti di cui all'art. 27 del presente decreto.		
3.2. Le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono condotte da Commissioni composte da tre dirigenti e funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'INAIL e all'ARPA. Nel caso in cui presso l'ARPA non sia disponibile personale in possesso dei requisiti di cui al punto 7, si fa ricorso ad ispettori dell'ISPRA. Le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore di cui all'articolo 2, comma 3, sono condotte da Commissioni composte da tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'ARPA e all'UNMIG.		
3.3. L'autorità che dispone le ispezioni conferisce apposito incarico ai componenti della Commissione, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 7.		
4. Criteri per la pianificazione e la programmazione delle ispezioni		

Allegato H (art. 27) Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni	Emendamenti	Priorità e motivo dell'emendamento
4.1. Le autorità competenti di cui all'art. 27, comma 3 predispongono il piano di ispezione ed i suoi aggiornamenti, con i contenuti definiti alle lettere da a) a h) dello stesso comma e provvedono a comunicarlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) entro il 28 febbraio di ogni anno.	4.1. Le autorità competenti di cui all'art. 27, comma 3 predispongono il piano di ispezione ed i suoi aggiornamenti, con i contenuti definiti alle lettere da a) a h) dello stesso comma e provvedono a comunicarlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) entro il 28 febbraio di ogni anno.	imprescindibile –si ritiene che gli obblighi in capo ai diversi soggetti debbano essere riportati tutti nell'articolo Eliminato e Spostato nell'articolo
4.2. La programmazione delle ispezioni ordinarie è stabilita dal Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore e dalla regione, avvalendosi eventualmente dell'organismo allo scopo incaricato, per gli stabilimenti di soglia inferiore, che provvedono a comunicare al MATTM il rispettivo programma annuale delle ispezioni ordinarie entro il 28 febbraio di ogni anno.	4.2. La programmazione delle ispezioni ordinarie è stabilita dal Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore e dalla regione, avvalendosi eventualmente dell'organismo allo scopo incaricato, per gli stabilimenti di soglia inferiore, che provvedono a comunicare al MATTM il rispettivo programma annuale delle ispezioni ordinarie entro il 28 febbraio di ogni anno.	imprescindibile –si ritiene che gli obblighi in capo ai diversi soggetti debbano essere riportati tutti nell'articolo Eliminato e Spostato nell'articolo
La programmazione annuale si basa su una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante per le varie tipologie di stabilimenti che tiene conto dei seguenti criteri:	4.1 La programmazione annuale si basa su una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante per le varie tipologie di stabilimenti che tiene conto dei seguenti criteri:	
a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;		
b) risultanze delle ispezioni precedenti;		
c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;		
d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);		
e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;		
f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;		
g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.		
In appendice 1 sono riportati alcuni parametri di riferimento che specificano i criteri di valutazione generali sopra indicati e che, presi in considerazione separatamente o in combinazione possono fornire, ove applicabili, elementi utili per stabilire le priorità per la programmazione delle ispezioni, ferma restando la facoltà dell'autorità preposta alla programmazione di articolare ulteriormente i suddetti criteri, nonché di attribuire a ciascuno di essi, in fase di valutazione, un peso correlato alle informazioni in suo possesso e all'esperienza pregressa maturata nei controlli, nell'analisi degli eventi occorsi negli stabilimenti ubicati nel territorio di com-		

Allegato H (art. 27) Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni	Emendamenti	Priorità e motivo dell'emendamento
petenza e delle sue caratteristiche di vulnerabilità.		
4.3. I programmi annuali prevedono che l'intervallo tra due ispezioni presso lo stesso stabilimento sia stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativa agli stabilimenti interessati di cui al punto 4.2; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due ispezioni non è, comunque, superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.	4.3. I programmi annuali prevedono che l'intervallo tra due ispezioni presso lo stesso stabilimento sia stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativa agli stabilimenti interessati di cui al punto 4.2; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due ispezioni non è, comunque, superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.	imprescindibile –si ritiene che gli obblighi in capo ai diversi soggetti debbano essere riportati tutti nell'articolo Già contenuto nell'articolo
5. Criteri per l'effettuazione delle ispezioni		
5.1. Ai fini dell'effettuazione delle ispezioni, si applicano le disposizioni contenute nelle appendici 2 e 3 del presente allegato. Si fa presente che le indicazioni riportate nel presente allegato si riferiscono a tutte le fasi dell'attività ispettiva nella sua completezza (richieste, tipicamente, per una prima ispezione); l'autorità competente potrà valutare nella definizione dei mandati ispettivi (ad esempio sulla base delle risultanze delle ispezioni precedenti o dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti) se richiedere lo svolgimento di ispezioni mirate alla verifica di alcuni aspetti specifici del SGS-PIR (e quindi solo di alcuni punti specifici delle liste di riscontro 3.a e 3.b di cui all'appendice 3), ovvero richiedere l'effettuazione di un'ispezione che copra tutti gli aspetti del SGS-PIR.		
5.2. I componenti della Commissione di cui al precedente punto 3 possono accedere a qualunque area dello stabilimento.	5.2. I componenti della Commissione di cui al precedente punto 3 possono accedere a qualunque area dello stabilimento.	imprescindibile –si ritiene che gli obblighi in capo ai diversi soggetti debbano essere riportati tutti nell'articolo Eliminato e Spostato nell'articolo
5.3. Il gestore dello stabilimento oggetto dell'ispezione è tenuto a rendere disponibile il proprio personale per la conduzione della verifica, nonché a fornire qualsiasi altra attività di assistenza che si renda necessaria.		
5.4. Qualora il gestore non fornisca il supporto di cui al punto 5.3, la Commissione provvederà a informare tempestivamente l'autorità giudiziaria competente per territorio, dandone comunicazione agli organi di controllo competenti di cui all'art. 27 del presente decreto.		
5.5. Le ispezioni non comprendono le attività di valutazione tecnica della sicurezza e di controllo e di sopralluoghi, effettuati ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.		
6. Risultanze dell'ispezione		

Allegato H (art. 27) Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni	Emendamenti	Priorità e motivo dell'emendamento
6.1. Le risultanze dell'ispezione sono contenute in un Rapporto finale d'ispezione (di seguito denominato "Rapporto"), predisposto dalla Commissione e da questa trasmesso all'autorità competente con le modalità indicate in appendice 2. Il Rapporto deve riportare il giudizio della Commissione sull'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza adottato per raggiungere gli obiettivi della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti definita dal gestore nel documento di cui all'art. 14, comma 1, del presente decreto.		
6.2. Il Rapporto, deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le verifiche compiute per accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione.		
6.3. Le attività di cui al punto 6.2 devono essere svolte in conformità a quanto previsto dall'appendice 2.		
6.4. L'autorità competente, valutato il Rapporto, lo trasmette al gestore adottando gli atti conseguenti, dei quali è data comunicazione al MATTM, ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto e delle comunicazioni alla Commissione europea. L'autorità competente, sulla base delle proposte formulate dal gestore, approva un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto.		
6.5. Il MATTM, al fine di predisporre le ispezioni straordinarie di cui all'art. 27, comma 7, del presente decreto, può richiedere all'autorità competente informazioni ulteriori rispetto a quelle comunicate ai sensi del punto 6.5.		
7. Requisiti degli ispettori del personale incaricati incaricato delle ispezioni		imprescindibile - Uniformità del testo
Gli ispettori incaricati delle ispezioni sono scelti tra dirigenti e funzionari tecnici appartenenti:	Gli ispettori incaricati <u>Il personale incaricato</u> delle ispezioni sono <u>è</u> scelti <u>scelto</u> tra dirigenti e funzionari tecnici appartenenti:	imprescindibile - Uniformità del testo
a) agli Organi tecnici nazionali di cui all'art. 9 del presente decreto;	a) agli Organi tecnici nazionali di cui all'art. 9 del presente decreto;	imprescindibile – riconoscere il ruolo centrale di ARPA/APPA
b) alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;	b) — alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;	
c) alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente.		
d) all'UNMIG per gli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3.		
Gli ispettori devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:	<u>Il personale incaricato</u> Gli ispettori devono <u>deve</u> essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:	imprescindibile - Uniformità del testo

Allegato H (art. 27) Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni	Emendamenti	Priorità e motivo dell'emendamento
a) avere effettuato un congruo numero di ispezioni ai sensi dell'art. 27 del presente decreto o ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334;		
b) essere in possesso di una comprovata esperienza di almeno cinque anni nel settore dei sistemi di gestione della sicurezza, che abbia incluso un periodo di addestramento sul campo con la partecipazione ad almeno due ispezioni in qualità di uditore;		
c) avere partecipato ad un apposito corso di formazione, superando con esito positivo il relativo esame finale, con successivo addestramento sul campo consistente nella partecipazione ad almeno tre ispezioni in qualità di uditore.		

Allegato H – Appendice 1 [...]

Allegato H – Appendice 2

Allegato H – Testo proposto	Proposte di Emendamenti	Priorità e motivo dell'emendamento
APPENDICE 2 - CRITERI E PROCEDURE PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI DI CUI ALL'ART. 27 DEL PRESENTE DECRETO.		
Parte I – Fasi delle ispezioni		
Le ispezioni devono essere condotte secondo le seguenti tre fasi:		
<u>I Fase:</u> La Commissione illustra al gestore le modalità con le quali sarà condotta la verifica e prende visione almeno della documentazione elencata nel punto 3.1.3. della sezione 1, parte II del presente allegato. La Commissione acquisisce poi dal gestore:	<u>I Fase:</u> La Commissione illustra al gestore le modalità con le quali sarà condotta la verifica e prende visione almeno della documentazione elencata nel punto 3.1.3. della sezione 1, parte II del presente allegato. La Commissione, <u>ove necessario</u> , acquisisce poi dal gestore:	imprescindibile - Uniformità del testo
☐ le schede dell'analisi dell'esperienza operativa, di cui alla parte II - sezione 2 del presente allegato, basata sulla registrazione di eventi occorsi presso il proprio stabilimento e in impianti e stabilimenti analoghi nel corso degli ultimi 10 anni;		
☐ la lista di riscontro di cui all'appendice 3 del presente allegato;		
☐ la tabella di riepilogo "Eventi incidentali - misure adottate" di cui alla parte II - sezione 4 del presente allegato.		
La Commissione congiuntamente con il gestore concorda il programma di massima delle ispezioni, anche alla luce dei primi elementi riscontrati.		

II Fase: La Commissione procede, congiuntamente con le funzioni responsabili dei settori coinvolti, all'analisi dell'esperienza operativa, sulla base delle schede di cui alla parte II - sezione 2 del presente allegato, opportunamente compilate dal gestore, al fine di individuare eventuali criticità di carattere gestionale, che si aggiungono a quelle emerse nella fase precedente.		
La Commissione procede, quindi, all'analisi dei punti della lista di riscontro di cui all'appendice 3, ponendo particolare attenzione agli elementi critici individuati, effettuando se del caso anche interviste sul campo sia agli operatori dell'azienda sia a quelli delle ditte terze operanti nello stabilimento.	La Commissione procede, quindi, all'analisi dei punti della lista di riscontro di cui all'appendice 3 <u>o parti di essa sulla base degli obiettivi specifici dell'ispezione di cui al punto 5.1</u> , ponendo particolare attenzione agli elementi critici individuati, effettuando se del caso anche interviste sul campo sia agli operatori dell'azienda sia a quelli delle ditte terze operanti nello stabilimento.	imprescindibile - Uniformità del testo
La Commissione, contestualmente all'esame dei punti di verifica previsti dalla lista di riscontro per il "controllo operativo" (punti 4.i e 4.iv) e per la "pianificazione di emergenza" (punti 6.i, 6.iii, 6.iv e, dove pertinenti, 6.v e 6.vi), procede poi con l'ausilio della tabella di cui alla sezione 4, parte II, opportunamente compilata dal gestore, all'individuazione e all'esame pianificato dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati in stabilimento, anche attraverso simulazioni di situazioni di emergenza.		
III Fase: La Commissione, concluse le attività di cui alla fase precedente, provvede alla stesura del rapporto finale di ispezione, che deve essere conforme alla struttura riportata nella parte II - sezione 5 del presente allegato e ad esporre al gestore le non conformità rilevate.		
Per le ispezioni ordinarie, il rapporto finale dovrà essere trasmesso dalla Commissione all'autorità competente per le determinazioni del caso e al MATTM, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto. Per le ispezioni straordinarie, il rapporto finale dovrà essere trasmesso dalla Commissione al MATTM secondo le modalità previste dal decreto direttoriale di nomina.	Per le ispezioni ordinarie, il rapporto finale dovrà essere trasmesso dalla Commissione all'autorità competente per le determinazioni del caso e al MATTM, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto. Per le ispezioni straordinarie, il rapporto finale dovrà essere trasmesso dalla Commissione al MATTM secondo le modalità previste dal decreto direttoriale di nomina.	imprescindibile –si ritiene che gli obblighi in capo ai diversi soggetti debbano essere riportati tutti nell'articolato Eliminato e Spostato nell'articolato
Parte II – Criteri, procedura e strumenti di supporto per la conduzione delle ispezioni		
Sezione 1- Criteri per la conduzione delle ispezioni		
Osservazione di carattere generale		
Preliminarmente alla definizione delle modalità di svolgimento delle ispezioni, vengono fornite indicazioni per la Commissione riguardo agli obiettivi generali dell'attività ispettiva e i criteri di base per la sua organizzazione.		
1. Obiettivi generali delle ispezioni		

1.1. Obiettivo principale dell'ispezione è l'accertamento dell'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza.		
1.2. L'ispezione deve essere organizzata al fine di consentire l'effettuazione di un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, in particolare attraverso:		
a) la verifica della conformità del sistema di gestione della sicurezza ai contenuti richiesti dall'allegato B del presente decreto;		
b) la verifica dell'adozione da parte del gestore delle misure e dei mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze:		
- dal punto di vista organizzativo e gestionale (es.: funzionalità del sistema di gestione, modalità di attuazione, comprensione e grado di coinvolgimento delle persone che sono chiamate a svolgere funzioni o azioni rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello del sistema);		
- dal punto di vista delle misure tecniche adottate (es.: verifiche documentali e in campo – anche effettuando simulazioni delle possibili emergenze - sulla corretta applicazione di quanto previsto dal SGS-PIR per la gestione della manutenzione, e della preventiva individuazione, da parte del gestore dei componenti critici per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti, nonché del relativo inserimento nei piani di controllo e manutenzione con attribuzione delle periodicità congruenti con le assunzioni fatte nell'analisi dei rischi).		
c) la verifica della conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni svolte ai sensi dell'art. 27 del presente decreto, ovvero in fase di prima applicazione, di ispezioni effettuate ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 334/99;		
1.3. La Commissione espletterà il proprio mandato anche attraverso azioni di verifica delle specifiche informazioni acquisite dal gestore.		
2. Criteri per lo svolgimento delle ispezioni		
La Commissione si attiene, nello svolgimento delle verifiche ispettive, ai seguenti criteri di base per l'individuazione della documentazione da acquisire e visionare e per l'identificazione, sulla base di questa, degli elementi necessari per l'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione della sicurezza.		
2.1. Criteri di individuazione della documentazione di interesse per la verifica ispettiva		

2.1.1. Le informazioni necessarie per l'effettuazione della verifica ispettiva vengono acquisite dalla Commissione almeno attraverso:		
a. la presa visione, presso gli uffici del gestore o altra sede opportuna, della documentazione inerente lo stabilimento, come previsto nella fase I, e riportata al successivo punto 3.1.3 della presente sezione;		
b. l'acquisizione dei documenti di cui alle sezioni 2, 3 e 4 della parte II del presente allegato.		
2.2. Criteri per l'identificazione degli elementi gestionali critici e per l'esame pianificato e sistematico del SGS-PIR		
2.2.1. Per gli stabilimenti di soglia superiore l'identificazione degli elementi gestionali critici di cui sopra dovrà essere condotta, oltreché attraverso il confronto con il gestore, anche tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica di cui all'art. 17 del presente decreto, e in particolare:		
a) degli aspetti tecnici specifici della sicurezza dei suddetti stabilimenti, così come valutati nel corso della relativa istruttoria, con particolare attenzione a quelli ivi ritenuti critici, al fine di individuare gli elementi gestionali che maggiormente influenzano il mantenimento dell'efficienza e della disponibilità dei dispositivi di sicurezza implicati;		
b) del giudizio sull'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;		
c) delle valutazioni tecniche finali e delle eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni.		
2.2.2. Lo stato di attuazione delle eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni finalizzate al miglioramento del SGS-PIR impartite dalle precedenti Commissioni ispettive di cui all'art. 27, ovvero a seguito di ispezioni effettuate ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 334/99 e dall'autorità competente nelle attività di cui all'art. 17 del presente decreto, costituisce elemento fondamentale per l'individuazione di eventuali criticità durante l'esame del SGS-PIR.		
2.2.3. L'ispezione prosegue, poi, con l'analisi dell'esperienza operativa dello stabilimento, effettuata congiuntamente con il gestore o un suo delegato, sulla base delle procedure di cui alla sezione 2 della parte II del presente allegato, al fine di individuare eventuali ulteriori elementi critici oltre a quelli già individuati ai sensi dei precedenti paragrafi.		

L'ispezione prosegue con l'effettuazione dei riscontri utilizzando le liste di riscontro 3a o 3b riportate nell'appendice 3 del presente allegato, tenendo conto in particolare degli elementi critici individuati ai sensi dei paragrafi precedenti.		
2.3. Criteri per l'individuazione e l'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici		
2.3.1. Le informazioni fornite dal gestore attraverso la compilazione della tabella di cui alla sezione 4 della parte II del presente allegato, consentono alla Commissione di individuare in maniera sistematica i sistemi tecnici di prevenzione degli incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze presenti nello stabilimento.		
2.3.2. La Commissione procede all'esame pianificato dei sistemi tecnici contestualmente all'esame dei punti di verifica previsti dalla lista di riscontro per il "controllo operativo" (punti 4.i e 4.iv) e per la "pianificazione di emergenza" (punti 6.i, 6.iii, 6.iv e, dove pertinenti, 6.v e 6.vi) di cui all'appendice 3 del presente allegato.		
3. Procedura per lo svolgimento delle ispezioni		
3.1. Avvio dell'ispezione		
3.1.1. L'ispezione è avviata con la prima riunione della Commissione presso la sede dello stabilimento o altra sede opportuna, al fine di prendere visione e acquisire la documentazione inerente lo stabilimento e di predisporre quindi il programma delle attività.	3.1.1. L'ispezione è avviata con la prima riunione della Commissione presso la sede dello stabilimento o altra sede opportuna, al fine di prendere visione e acquisire e analizzare la documentazione inerente lo stabilimento e di predisporre quindi il programma delle attività.	riordino - completamento
3.1.2. Nel corso della prima visita la Commissione provvederà a:		
- illustrare al gestore o a un suo delegato finalità e modalità di esecuzione dell'ispezione;		
- precisare eventuali dettagli del piano delle attività non chiari per il gestore.		
3.1.3. I documenti significativi per lo svolgimento dell'ispezione, di cui prendere preliminarmente visione, sono almeno:		
a) il Documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;		
b) i documenti che descrivono e sostanziano il sistema di gestione della sicurezza PIR;		
c) i rapporti finali di eventuali precedenti ispezioni;		

d) i documenti inerenti le azioni intraprese a seguito delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni impartite in precedenti ispezioni;		
e) il Rapporto di sicurezza, o un suo stralcio significativo, per gli stabilimenti di soglia superiore, ovvero la documentazione relativa alla valutazione dei rischi di incidente rilevante per gli stabilimenti di soglia inferiore;		
f) gli atti conclusivi dell'istruttoria tecnica sul Rapporto di sicurezza di cui all'art. 17 del presente decreto o la documentazione attestante lo stato di avanzamento;		
g) i documenti inerenti le azioni intraprese a seguito della conclusione dell'istruttoria, compresi i cronoprogrammi attuativi delle eventuali prescrizioni formulate;		
h) il Piano di Emergenza Interna;		
i) il Piano di Emergenza Esterna, o un suo stralcio significativo;		
j) una tabella riepilogativa sulla movimentazione delle sostanze pericolose, in entrata ed uscita dallo stabilimento.		
La Commissione acquisisce inoltre:		
a) le schede dell'analisi dell'esperienza operativa, di cui alla sezione 2 della parte II del presente allegato;		
b) la lista di riscontro 3a o 3b di cui all'appendice 3 del presente allegato;		
c) la tabella di riepilogo "Eventi incidentali - misure adottate" di cui alla sezione 4 della parte II - del presente allegato;		
preventivamente fornite al gestore, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data prevista per l'inizio delle attività e ne verifica la loro completezza formale e sostanziale.		
3.1.4. L'acquisizione dei format di cui alle sezioni 2, 3 e 4 della parte II del presente allegato deve essere documentata in occasione della stesura dei verbali giornalieri.		
3.1.5. Quanto sopra citato costituisce la documentazione minima che deve essere valutata ed esaminata dalla Commissione ai fini di una esaustiva stesura del rapporto finale di ispezione. La Commissione può richiedere documentazione ulteriore o integrativa a quanto previsto se ritenuto utile al fine dell'assolvimento del mandato ricevuto.		
3.2. Predisposizione del piano di ispezione e della documentazione		

3.2.1. La pianificazione dell'ispezione deve tenere conto delle attività indicate ai punti precedenti, ed essere esplicitata, ove opportuno, dopo l'identificazione degli elementi critici.		
3.2.2. I dettagli specifici delle attività possono essere comunicati al gestore solo nel corso dell'ispezione, se la loro rivelazione prematura può compromettere la raccolta di evidenze oggettive.		
3.2.3. La Commissione deve documentare e registrare le azioni ed i risultati delle verifiche sulla base dei documenti di cui alle sezioni 2, 3, 4 e 5 della parte II del presente allegato. Solamente in casi particolari da motivare potrà essere necessario completare la documentazione mediante l'acquisizione di documenti a supporto delle evidenze raccolte, potendo in generale utilizzare il semplice riferimento, ovvero l'acquisizione di stralci significativi quali indici o altro.		
3.3. Assegnazione delle criticità ai diversi elementi del sistema di gestione sottoposti a verifica		
3.3.1. Ai fini dell'effettuazione delle ispezioni, gli elementi del SGS-PIR, di cui all'allegato B del presente decreto, sono articolati in punti specifici, così come indicato nelle liste di riscontro 3.a e 3.b dell'appendice 3 del presente allegato.		
3.3.2. L'analisi del sistema di gestione della sicurezza deve considerare tutti gli elementi indicati, ma con un grado di approfondimento che può essere diverso in funzione dell'importanza che essi rivestono nella prevenzione dei rischi di incidente rilevante per la specifica realtà aziendale. A tal fine è necessario procedere preventivamente all'identificazione degli elementi critici secondo i criteri indicati al punto 2.2 della sezione 1 della parte II del presente allegato.		
3.4. Riscontri sul sistema di gestione della sicurezza		
I riscontri sul SGS-PIR sono condotti secondo le modalità e secondo il piano stabilito dalla Commissione, anche sulla base dell'identificazione degli elementi critici. Nel corso delle ispezioni possono essere apportate variazioni al piano di verifica, se ciò è necessario a garantire il conseguimento ottimale degli obiettivi prefissati.		
3.4.1. Raccolta delle evidenze		
Le evidenze devono essere raccolte mediante interviste (sia agli operatori dell'azienda, sia a quelli delle ditte terze operanti nello stabilimento), esami di documenti, osservazione delle attività e delle condizioni nelle aree di interesse. Le informazioni ottenute		

mediante interviste devono essere possibilmente verificate attraverso altre fonti indipendenti, come osservazioni dirette, misure e registrazioni.		
3.4.2. Rilievi risultanti dalle ispezioni		
3.4.2.1. Tutti i rilievi emersi durante la verifica ispettiva devono essere portati all'attenzione del gestore all'atto del loro riscontro, e nella redazione del rapporto finale di ispezione si dovranno evidenziare, se possibile, i riferimenti documentali. A conclusione delle attività di raccolta dei dati, la Commissione deve riesaminare tutti i rilievi per stabilire la loro importanza anche ai fini della verbalizzazione. La Commissione deve in particolare assicurarsi che le non conformità siano documentate in modo chiaro e conciso e siano supportate da evidenze.		
3.4.2.2. In analogia a quanto attuato per la certificazione dei sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro, da parte di Enti Certificatori riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, le "non conformità" sono distinte in:		
- non conformità maggiore: rientrano in questa definizione le evidenze di sostanziali mancanze del rispetto di requisiti di legge, di norme tecniche prese a riferimento per il Sistema di gestione della sicurezza, di standard aziendali (ad esempio, mancato o non completo rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato B del presente decreto, mancato coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nell'ambito della definizione e del riesame del Documento di politica PIR, mancata consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine nella stesura del Piano di emergenza interna, ecc.). Possono divenire, a giudizio della Commissione, non conformità maggiori tutte le non conformità minori che si perpetuano nel tempo (ad esempio la mancata attuazione delle raccomandazioni formulate al gestore nel corso di precedenti ispezioni). Le carenze così evidenziate devono essere comunicate al gestore al momento della loro		
La Commissione deve riportare il rilievo che ha comportato l'evidenza di una non conformità "maggiore" nel rapporto finale di ispezione e formulare in proposito una chiara e specifica proposta di prescrizione.		
- non conformità minore: rientrano in questa definizione le evidenze di aspetti formali non adeguatamente soddisfatti (ad esempio, requisito di una norma adottata volontariamente non completamente soddisfatto per mancanza di adeguata documentazione a supporto, elemento del sistema di gestione adottato ma mancante di una adeguata componente documentale a sup-		

porto, ecc.)		
La Commissione deve riportare il rilievo che ha comportato l'evidenza di una non conformità "minore" nel rapporto finale di ispezione e formulare una raccomandazione in proposito, intesa come azione consigliata per il miglioramento del SGS-PIR.		
3.4.2.3. Per "raccomandazione" si deve intendere una specifica azione correttiva che la Commissione ritiene opportuno formulare al gestore per superare la causa di una non conformità minore e migliorare il SGS-PIR.	3.4.2.3. Per " proposta di raccomandazione" si deve intendere una specifica azione correttiva che la Commissione ritiene opportuno formulare al gestore per superare la causa di una non conformità minore e migliorare il SGS-PIR.	riordino - Uniformità testo (vedi punto 3.4.2.4)
3.4.2.4. Per "proposta di prescrizione" si deve intendere una specifica azione correttiva che la Commissione formula per superare la causa di una non conformità maggiore.		
3.5. Esame pianificato dei sistemi tecnici		
3.5.1. L'analisi è condotta dalla Commissione avendo come riferimento la tabella "Eventi incidentali – misure adottate" di cui alla parte II - sezione 4 del presente allegato, compilata dal gestore. Essa può essere distinta in due fasi:		
- esame documentale, attraverso il quale la Commissione, sulla base della tabella sopra citata, accerta innanzitutto che nell'ambito del programma di manutenzione e controlli siano stati inseriti i componenti "critici" ai fini della prevenzione e protezione dai rischi di incidente rilevante e che per la definizione delle periodicità delle ispezioni, delle manutenzioni e dei controlli siano stati definiti specifici criteri, quali ad esempio l'affidabilità ad essi associata nell'analisi dei rischi riportata nel Rapporto di sicurezza, i consigli del costruttore, l'esperienza operativa; la Commissione procede, secondo le modalità indicate nella sezione 4 della parte II del presente allegato, alla verifica che le manutenzioni e i controlli dei componenti critici siano effettuati dal gestore come da programma, in particolare per quanto concerne le periodicità.		
- verifica in campo, anche attraverso la richiesta al gestore di predisporre almeno una simulazione di emergenza, al fine di accertare, oltre che aspetti più propriamente gestionali (quali la risposta della squadra di emergenza, l'aderenza alle procedure previste dal Piano di emergenza interna, la razionale ubicazione dei punti di raccolta e dei DPI, ecc.), il corretto funzionamento di componenti "critici" per la prevenzione/mitigazione degli incidenti (sistemi di rilevazione ed allarme e blocco, sistemi antincendio, DPI, ecc.).		
3.5.2. Per la gestione degli eventuali rilievi e delle non conformità derivanti dall'esame dei sistemi tecnici ci si riferisce a quanto indicato ai precedenti punti 3.4.1 e 3.4.2.		

3.6. Conclusione delle attività dell'ispezione		
3.6.1. Al termine della verifica ispettiva, la Commissione ne presenta al gestore le risultanze e si accerta che siano state chiaramente comprese.		
3.6.2. La Commissione redige, quindi, il rapporto finale di ispezione, che deve avere la struttura e contenere almeno le informazioni riportate nella parte II - sezione 5 del presente allegato. La Commissione, inoltre, compila la scheda riepilogativa, evidenziando gli elementi del sistema di gestione della sicurezza per i quali sono emersi rilievi e sono state formulate raccomandazioni e/o proposte di prescrizioni esaminati nel capitolo 7 del rapporto finale di ispezione.		
3.6.3. Il rapporto finale di ispezione deve contenere le informazioni minime descritte al punto 1 della presente sezione, o le richieste specifiche del mandato ispettivo. Gli eventuali documenti ad esso allegati non possono ritenersi in ogni caso sostitutivi.		
3.6.4. Per le ispezioni ordinarie e straordinarie, il rapporto finale dovrà essere trasmesso dalla Commissione all'autorità competente per le determinazioni del caso ed al MATTM, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto. Per le ispezioni straordinarie, il rapporto finale dovrà essere trasmesso dalla Commissione al MATTM secondo le modalità previste dal decreto direttoriale di nomina.	3.6.4. Per le ispezioni ordinarie e straordinarie, il rapporto finale dovrà essere trasmesso dalla Commissione all'autorità competente per le determinazioni del caso ed al MATTM, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto. Per le ispezioni straordinarie, il rapporto finale dovrà essere trasmesso dalla Commissione al MATTM secondo le modalità previste dal decreto direttoriale di nomina.	imprescindibile –si ritiene che gli obblighi in capo ai diversi soggetti debbano essere riportati tutti nell'articolato Eliminato e Spostato nell'articolato Ripetizione del punto appendice 2 -parte 1- III fase.

Allegato I (art.30) - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli

Allegato I (art.30) -Tariffe	Emendamenti	Motivo dell'emendamento e priorità
Il presente allegato è così costituito:		
PREMESSA		
1. CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE TARIFFE		
2. TARIFFE RELATIVE ALLE ISTRUTTORIE TECNICHE		
3. TARIFFE RELATIVE ALLE ISPEZIONI		
4. TARIFFE RELATIVE ALLE ISTRUTTORIE PER LE PROPOSTE DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE PER UNA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA, DI CUI ALL'ART. 4 DEL PRESENTE DECRETO		
5. TARIFFE DEI SERVIZI CONNESSI CON LE VERIFICHE DELLE INFORMAZIONI INVIATE DAI GESTORI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL PRESENTE DECRETO E FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO DEGLI STABILIMENTI SUSCETTIBILI DI CAUSARE INCIDENTI RILEVANTI, NONCHÉ ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, LETTERA E)		
6. AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE		
7. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO		
APPENDICE 1 – TARIFFE		
Premessa		
Il presente allegato disciplina le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie tecniche di cui agli artt. 17 e 18 del presente decreto, alle ispezioni di cui all'art. 27 del medesimo decreto, alle istruttorie relative alle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4 del presente decreto, nonché ai servizi connessi con la verifica delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell'art. 13 e finalizzate alla predisposizione dell'Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, di cui all'art. 5, comma 3, nonché l'art. 5, comma 2, lettera e) del presente decreto.	Il presente allegato disciplina le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie tecniche di cui agli artt. 17 e 18 del presente decreto, alle ispezioni di cui all'art. 27 del medesimo decreto, alle istruttorie relative alle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4 del presente decreto, nonché ai servizi connessi con la verifica delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell'art. 13 e finalizzate alla predisposizione dell'Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, di cui all'art. 5, comma 3, nonché l'art. 5, comma 2, lettera e) del presente decreto.	imprescindibile –eliminazione e riduzione delle tariffe
1. Criteri di definizione delle tariffe		
1.1. Ai soli fini dell'applicazione delle tariffe, gli stabilimenti si differenziano in 5 classi. I criteri in base ai quali si determina l'appartenenza di uno stabilimento ad una classe sono i seguenti:		
a) presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell'allegato 1 del presente decreto, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato;	a) presenza fino a una due sola sostanza sostanze pericolose , tra quelle elencate nella parte 2 dell'allegato 1 del presente decreto, o fino a una due sola categoria categorie di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato in quantità superiore alle	imprescindibile –rivisti i criteri sulla base dell'inventario nazionale degli stabilimenti

Allegato I (art.30) -Tariffe	Emendamenti	Motivo dell'emendamento e priorità
	soglie ivi fissate;	
b) svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione;		
c) appartenenza alla piccola e media impresa (PMI), così come definita dalla raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, nonché con decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (in Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005).		
1.2. Gli stabilimenti, in base alla rispondenza o meno ai criteri sopra elencati, si differenziano nelle seguenti cinque classi:		
- Classe 1: stabilimenti che rispondono al criterio a) oppure al criterio b);		
- Classe 2: stabilimenti che appartengono alla categoria delle microimprese (non rientranti nella classe 1);	- Classe 2: stabilimenti che appartengono alla categoria delle microimprese fe non rientranti nella classe 1};	imprescindibile -refuso
- Classe 3: stabilimenti che appartengono alla categoria delle piccole imprese (non rientranti nella classe 1);	- Classe 3: stabilimenti che appartengono alla categoria delle piccole imprese fe non rientranti nella classe 1};	imprescindibile -refuso
- Classe 4: stabilimenti che appartengono alla categoria delle medie imprese (non rientranti nella classe 1);	- Classe 4: stabilimenti che appartengono alla categoria delle medie imprese fe non rientranti nella classe 1};	imprescindibile -refuso
- Classe 5: stabilimenti che non appartengono alla categoria delle PMI (non rientranti nella classe 1).	- Classe 5: stabilimenti che non appartengono alla categoria delle PMI fe non rientranti nella classe 1}.	imprescindibile -refuso
	1.2bis Le tariffe di cui ai punti 2 e 3 sono ripartite tra i soggetti istituzionali che svolgono attività connesse alle istruttorie e alle ispezioni secondo le modalità definite dall'autorità competente.	imprescindibile –riconoscimento dei soggetti che svolgono le attività di controllo
2. Tariffe relative alle Istruttorie Tecniche		
2.1. Le tariffe relative all'istruttoria di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto sono indicate nella tabella I in appendice 1 del presente allegato. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle istruttorie tecniche, fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore con il Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto, sezione A2.		
	2.1bis Le tariffe si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..	imprescindibile –riduzione tariffe (in analogia ad ispezioni)
2.2. Le tariffe previste per le istruttorie tecniche sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.		
2.3. L'originale della quietanza o l'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento delle somme sono parte integrante della documentazione necessaria all'avvio		

Allegato I (art.30) -Tariffe	Emendamenti	Motivo dell'emendamento e priorità
dell'istruttoria tecnica.		
3. Tariffe relative alle ispezioni		
3.1. Le tariffe relative alle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto sono indicate nella tabella II in appendice 1 del presente allegato.		
3.2. Le tariffe si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. che adottano un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI TS 11226.		
3.3. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle ispezioni, di cui all'art. 27 del presente decreto, fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore col Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto, sezione A2.		
3.4. Per gli stabilimenti di soglia superiore, le tariffe applicate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli stabilimenti di soglia inferiore le somme sono versate secondo le modalità definite dalle Regioni o Province Autonome territorialmente competenti.	3.4. Per gli stabilimenti di soglia superiore, le tariffe applicate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. <u>3.4bis</u> Per gli stabilimenti di soglia inferiore le somme sono versate secondo le modalità definite dalle Regioni o Province Autonome territorialmente competenti.	imprescindibile –completamento
3.5. I gestori degli stabilimenti devono versare le somme entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dell'ispezione.	3.5. I gestori degli stabilimenti devono versare le somme entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dell'ispezione <u>e trasmettere all'autorità competente l'originale della quietanza o l'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento della tariffa.</u>	imprescindibile –completamento
4. Tariffe relative alle istruttorie per le proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4 del presente decreto		
4.1. Le tariffe relative alle istruttorie effettuate per le proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4 e all'allegato A del presente decreto sono indicate nella tabella III in appendice 1 del presente allegato.		
4.2. Le due fasi della procedura valutativa indicata nella parte 1 dell'allegato A al presente decreto, ovvero la valutazione preliminare di ammissibilità della proposta, effettuata	4.2. Le due fasi della procedura valutativa indicata nella parte 1 dell'allegato A al presente decreto, ovvero la valutazione preliminare di ammissibilità della proposta, effettuata dall'ISPRA e la suc-	

Allegato I (art.30) -Tariffe	Emendamenti	Motivo dell'emendamento e priorità
dall'ISPRA e la successiva valutazione dei contenuti tecnici, effettuata da uno, o più, degli organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 del presente decreto, sono soggette a distinta tariffa.	cessiva valutazione dei contenuti tecnici, effettuata da uno, o più, degli organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 del presente decreto, sono soggette a distinta tariffa.	
4.3. Per la valutazione preliminare di ammissibilità della proposta, la tariffa è indicata in tabella III, colonna 1. Per la successiva valutazione dei contenuti tecnici, la tariffa è indicata in tabella III, colonna 2. Quest'ultima, ovvero la tariffa di cui alla tabella III, colonna 2, è corrisposta per ogni organo tecnico che effettua l'istruttoria.	4.3. Per la valutazione preliminare di ammissibilità della proposta, la tariffa è indicata in tabella III, colonna 1. Per la successiva valutazione dei contenuti tecnici, la tariffa è indicata in tabella III, colonna 2. Quest'ultima, ovvero la-La tariffa di cui alla tabella III, colonna 2, è corrisposta per <u>suddivisa proporzionalmente tra ogni-gli</u> organo-organi tecnico-tecnici che effettuano l'istruttoria.	imprescindibile –riduzione tariffe
4.4. Al fine di garantire l'espletamento della valutazione preliminare di ammissibilità di cui all'allegato A, punto 1.1, l'importo della tariffa indicata nella tabella III, colonna 1 è versato dal proponente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esclusivamente per l'attività istruttoria di cui all'articolo 4 del presente decreto.. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A seguito della procedura di riassegnazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce la somma pertinente all'ISPRA, per l'effettuazione dell'istruttoria.		
4.5. La trasmissione dell'originale della quietanza o dell'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento della somma prevista per la valutazione preliminare di ammissibilità dell'istanza è condizione necessaria all'avvio della relativa istruttoria.		
4.6. Nel caso in cui la proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata da ISPRA, sia stata giudicata ammissibile, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella comunicazione al proponente dell'esito della valutazione preliminare di ammissibilità indica, al fine della determinazione della relativa tariffa, gli organi tecnici nazionali ai quali la suddetta proposta viene inoltrata per la successiva valutazione dei contenuti tecnici.		
4.7. Al fine di garantire l'espletamento della valutazione dei contenuti tecnici di cui all'allegato A, punto 1.2, l'importo della tariffa di cui alla tabella III, colonna 2, è versato dal proponente, per ciascun organo tecnico, con le stesse modalità previste al punto 4.4.per essere riassegnato , con la medesima procedura di cui al punto 4.4.,allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A seguito della procedura di riassegnazione in bilancio delle entrate, il	4.7. Al fine di garantire l'espletamento della valutazione dei contenuti tecnici di cui all'allegato A, punto 1.2, l'importo della tariffa di cui alla tabella III, colonna 2, è versato dal proponente, per ciascun organo tecnico, con le stesse modalità previste al punto 4.4. per essere riassegnato , con la medesima procedura di cui al punto 4.4.,allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. –A seguito della procedura di riassegnazione in bilancio delle entrate, il Ministero dell'ambiente e della	imprescindibile – completamento ai fini di tener conto della partecipazione degli organi tecnici regionali

Allegato I (art.30) -Tariffe	Emendamenti	Motivo dell'emendamento e priorità
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce la somma pertinente agli organi tecnici nazionali interessati, per l'effettuazione delle istruttorie, fermo restando che la trasmissione dell'originale della quietanza o dell'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento della somma prevista per la valutazione dei contenuti tecnici dell'istanza, è condizione necessaria all'avvio della relativa istruttoria.	tutela del territorio e del mare trasferisce <u>proporzionalmente</u> la somma pertinente agli organi tecnici nazionali <u>e regionali</u> interessati, per l'effettuazione delle istruttorie, fermo restando che la trasmissione dell'originale della quietanza o dell'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento della somma prevista per la valutazione dei contenuti tecnici dell'istanza, è condizione necessaria all'avvio della relativa istruttoria. <u>Nel caso nell'istruttoria siano coinvolti organi tecnici regionali le somme sono versate nei capitoli della regione competente secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1 lettera e) che provvederà a rassegnarle all'organo tecnico interessato.</u>	
5. Tariffe dei servizi connessi con le verifiche delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell'art. 13 del presente decreto e finalizzate alla predisposizione dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti	[ELIMINAZIONE INTERO PARAGRAFO] 5. Tariffe dei servizi connessi con le verifiche delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell'art. 13 del presente decreto e finalizzate alla predisposizione dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti	
5.1. Le tariffe dei servizi connessi con la verifica di completezza e di conformità delle informazioni inviate dai gestori, ai sensi dell'art. 13, comma 9 del presente decreto e finalizzate alla predisposizione dell'Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare un incidente rilevante di cui all'articolo 5, comma 3, nonché all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), sono indicate nella tabella IV in appendice 1 del presente allegato. Ai fini della determinazione della tariffa relativa ai servizi connessi con le sopra indicate verifiche, fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore col Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto, sezione A2.	5.1. Le tariffe dei servizi connessi con la verifica di completezza e di conformità delle informazioni inviate dai gestori, ai sensi dell'art. 13, comma 9 del presente decreto e finalizzate alla predisposizione dell'Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare un incidente rilevante di cui all'articolo 5, comma 3, nonché all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), sono indicate nella tabella IV in appendice 1 del presente allegato. Ai fini della determinazione della tariffa relativa ai servizi connessi con le sopra indicate verifiche, fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore col Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto, sezione A2.	imprescindibile –riduzione tariffe
5.2. Le tariffe si applicano:	5.2. Le tariffe si applicano:	
a) in misura integrale in occasione della prima notifica inviata ai sensi dell'art.13, comma 1;	a) in misura integrale in occasione della prima notifica inviata ai sensi dell'art.13, comma 1;	
b) in misura ridotta del 50% in occasione degli eventuali aggiornamenti della notifica e delle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5 effettuati ai sensi dell'art.13 comma 7, con l'esclusione degli aggiornamenti comportanti la sola modifica di una o più delle sezioni F, G e N del modulo, per i quali non è dovuta la corresponsione di alcuna tariffa.	b) in misura ridotta del 50% in occasione degli eventuali aggiornamenti della notifica e delle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5 effettuati ai sensi dell'art.13 comma 7, con l'esclusione degli aggiornamenti comportanti la sola modifica di una o più delle sezioni F, G e N del modulo, per i quali non è dovuta la corresponsione di alcuna tariffa.	
5.3. Al fine di garantire l'espletamento delle verifiche delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 9, del presente decreto, l'importo delle tariffe di cui ai punti a) e b) è versato dai gestori degli stabilimenti, prima dell'invio della documentazione di cui all'art. 13 del presente decreto, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, esclusivamente per l'attività di cui al-	5.3. Al fine di garantire l'espletamento delle verifiche delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 9, del presente decreto, l'importo delle tariffe di cui ai punti a) e b) è versato dai gestori degli stabilimenti, prima dell'invio della documentazione di cui all'art. 13 del presente decreto, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, esclusivamente per l'attività di cui allo stesso articolo 13,	

Allegato I (art.30) -Tariffe	Emendamenti	Motivo dell'emendamento e priorità
lo stesso articolo 13, comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A seguito della procedura di riassegnazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce la somma pertinente all'ISPRA, per l'effettuazione dell'istruttoria. L'originale della quietanza o l'evidenza informatica attestante l'avvenuto pagamento sono parte integrante della documentazione allegata alla notifica inviata telematicamente dal gestore.	comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A seguito della procedura di riassegnazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce la somma pertinente all'ISPRA, per l'effettuazione dell'istruttoria. L'originale della quietanza o l'evidenza informatica attestante l'avvenuto pagamento sono parte integrante della documentazione allegata alla notifica inviata telematicamente dal gestore.	
6. Aggiornamento delle tariffe	6. Aggiornamento delle tariffe	imprescindibile –si ritiene che gli obblighi in capo ai diversi soggetti debbano essere riportati tutti nell'articolo Già contenuto nell'articolo
6.1. Le tariffe di cui al presente decreto sono aggiornate almeno ogni tre anni, in base al costo effettivo del servizio.	6.1. Le tariffe di cui al presente decreto sono aggiornate almeno ogni tre anni, in base al costo effettivo del servizio.	
7. Interessi per ritardato pagamento	7. Interessi per ritardato pagamento	imprescindibile –si ritiene che gli obblighi in capo ai diversi soggetti debbano essere riportati tutti nell'articolo Già contenuto nell'articolo
7.1. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti per le ispezioni di cui all'articolo 27 del presente decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti al punto 3.5..	7.1. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti per le ispezioni di cui all'articolo 27 del presente decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti al punto 3.5..	

APPENDICE 1 - Tariffe

Tabella I					
TARIFE RELATIVE ALL'ISTRUTTORIA DEL RAPPORTO DI SICUREZZA					
(€)					
	CLASSE DELLO STABILIMENTO				
PROCEDIMENTO Nuovi stabilimenti (art. 16)	1	2	3	4	5
Nuovi stabilimenti:					
- istruttoria su RdS Preliminare	4.409,56	5.604,32	6.687,50	7.779,10	11.191,80
[ridotte del 50% rispetto al RdS definitivo]	2.204,78	2.802,16	3.343,75	3.889,55	5.595,9
- istruttoria su RdS definitivo	4.409,56	5.604,32	6.687,50	7.779,10	11.191,80
Prima istruttoria RdS					
- istruttoria su RdS definitivo unica fase (art. 17, comma 2bis)	4.409,56	5.604,32	6.687,50	7.779,10	11.191,80
PROCEDIMENTO Istruttoria del Rapporto di sicurezza (art. 17, c. 3)	1	2	3	4	5
- prima istruttoria RdS	4.409,56	5.604,32	6.687,50	7.779,10	11.191,80
- Riesame <u>periodico</u> del RdS	3.369,54	4.203,24	5.028,52	5.913,80	8.346,48

<u>PROCEDIMENTO</u> Modifiche (art. 18)	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
Modifiche:					
- istruttoria su RdS Preliminare	<u>1.254,76</u>	<u>1.564,24</u>	<u>1.822,14</u>	<u>2.080,04</u>	<u>2.905,32</u>
- istruttoria su RdS definitivo	<u>1.254,76</u>	<u>1.564,24</u>	<u>1.822,14</u>	<u>2.080,04</u>	<u>2.905,32</u>
- istruttoria su RdS definitivo unica fase (art. 17, comma 2bis)	<u>1.254,76</u>	<u>1.564,24</u>	<u>1.822,14</u>	<u>2.080,04</u>	<u>2.905,32</u>

Tabella II					
TARIFFE RELATIVE ALLE ISPEZIONI (art. 27)					
(€)					
	CLASSE DELLO STABILIMENTO				
PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5
Prima verifica ispettiva	3.159,72	3.940,62	4.709,58	5.538,54	7.809,30
Successive verifiche ispettive	2.090,46	2.631,06	3.159,72	3.700,32	5.250,18

Tabella III	
TARIFFE RELATIVE ALL'ISTRUTTORIA EFFETTUATA PER LE PROPOSTE DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE PER UNA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA DI CUI ALL'ART. 4	
Tariffa (€)	
Valutazione preliminare di ammissibilità	Valutazione dei contenuti tecnici ¹
3.157,50	10.411,80

1- Tariffa da corrispondere una sola volta e che deve essere suddivisa in modo proporzionale tra gli organi tecnici designati per l'istruttoria.

Tabella IV <u>[ELIMINATA LA TARIFFA NELL'ARTICOLATO]</u>	
TARIFFE DEI SERVIZI CONNESSI CON LA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E CONFORMITA' DELLE INFORMAZIONI INVIAE DAI GESTORI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL PRESENTE DECRETO E FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO DEGLI STABILIMENTI SUSCETTIBILI DI CAUSARE UN INCIDENTE RILEVANTE, NONCHÉ ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, LETTERA E)	
Categoria di stabilimento	Tariffa (€)
Classe 1	126,3
Classe 2	168,4
Classe 3	210,5
Classe 4	294,7

Classe 5

378,9

Allegato L

Testo proposto Allegato L (art. 31)	Proposte Emendamenti	Priorità e motivo dell'emendamento
Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore		
Il presente allegato è così costituito:		
1. FINALITA'		
2. NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ E VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDI		
3. PARERE TECNICO CONCLUSIVO, CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI E RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI		
4. RIESAME PERIODICO DEL RAPPORTO DI SICUREZZA ED ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO		
5. MODIFICHE SENZA AGGRAVIO DI RISCHIO AI SENSI DELL'ALLEGATO D.		
6. DEROGHE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI		
7. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI		
8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE		
1. Finalità		
Il presente allegato disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per le attività di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151 presenti all'interno di stabilimenti di soglia superiore.		
2. Nulla osta di fattibilità e valutazione del progetto antincendi		
2.1 L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità effettuata ai sensi dell'art. 17 del presente decreto comprende la valutazione del progetto di tutte le attività di cui al DPR 151/2011. Le conclusioni del CTR vengono acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (di seguito Comando) ai fini dell'emissione del parere di cui all'art. 3, comma 3 del DPR 151/2011.		
2.2 Le attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011 non individuabili come impianti o depositi di cui all'art. 3, e quindi non oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto preliminare di Sicurezza, dovranno essere documentate ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012.		
2.3 Le attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011 individuabili come impianti o depositi di cui all'art.3, e quindi oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto preliminare di Sicurezza, sono documentate ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, così come previsto nell'allegato C.		
2.4 La documentazione di cui al punto 2.2 deve essere presentata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco unitamente all'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi, relativi alle sole attività di cui al precedente punto 2.		
3. Parere tecnico conclusivo, controlli di prevenzione incendi e rilascio certificato di prevenzione incendi		
3.1 I controlli di prevenzione incendi di cui all'art. 4 del DPR 151/11 vengono effettuati nell'ambito dell'attività istruttoria e dei sopralluoghi previsti dall'art. 17 del presente decreto.		
3.2 L'obbligo di presentazione della SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151/11 è assolto con		

la presentazione del Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 del presente decreto, nella versione definitiva.		
3.3 Le attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011 individuabili come impianti o depositi di cui all'art.3, e quindi oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto di Sicurezza nella versione definitiva, sono documentate ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, così come previsto nell'allegato C.		
3.4 Il gestore, unitamente al Rapporto di sicurezza nella versione definitiva, presenta le certificazioni e dichiarazioni di cui all'Allegato II del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco non individuabili come impianto o deposito. Per queste ultime attività il gestore presenta l'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi.		
3.5 Il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi entro 15 giorni dal ricevimento del parere tecnico conclusivo espresso dal Comitato tecnico regionale ai sensi dell'art. 17.		
3.6 Il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del Comitato tecnico regionale, di positivo accertamento sopralluogo di verifica, nel caso in cui siano state fatte prescrizioni nel parere tecnico conclusivo di cui all'art. 17.		
4. Riesame periodico del Rapporto di sicurezza ed attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio		
4.1 L'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, per le attività individuabili come impianto o deposito, in possesso del Certificato di prevenzione incendi, è assolto con la presentazione del Rapporto di sicurezza aggiornato ai sensi dell'art. 15.		
4.2 L'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5 del DPR 151/11, per le attività non individuabili come impianto o deposito, in possesso del Certificato di prevenzione incendi, deve essere assolto con:		
a) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012;		
b) asseverazione di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012.		
4.3 La documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco unitamente all'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi.		
5. Modifiche senza aggravio di rischio ai sensi dell'allegato D		
5.1 Le modifiche alle attività di cui all'allegato I del DPR 151/11 senza aggravio di rischio ai sensi dell'allegato D del presente decreto, sono soggette alle disposizioni del DPR 151/2011 e del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012.	5.1 Le modifiche alle attività di cui all'allegato I del DPR 151/11 <u>categorie B e C</u> senza aggravio di rischio ai sensi dell'allegato D del presente decreto <u>ma che comportano aggravio delle pre-esistenti condizioni di sicurezza antincendio</u> , sono soggette alle disposizioni del DPR 151/2011 e del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012.	Imprescindibile In uniformità alla circolare Ministero Interno Prot. n. 0005568 del 18/04/2012 -n. 032101 .01 .15.04A4R1. Prevenzione Incendi per attività R .I.R.
5.2 La dichiarazione di non aggravio di rischio va presentata contestualmente alla SCIA		

di cui all'art. 4 del DPR 151/2011.		
5.3 Il Comando trasmette al Comitato tecnico regionale (CTR) le proprie determinazioni, per le opportune valutazioni nell'ambito delle procedure di riesame periodico del Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15.		
6. Deroghe alle norme di prevenzione incendi		
6.1 Qualora venga avanzata richiesta di deroga ai sensi dell'art. 7 del DPR 151/2011, questa viene valutata nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 17 e le determinazioni espresse dal CTR al termine della stessa valgono anche come pronuncia del Direttore regionale prevista dall'art. 7 del DPR 151/11.		
6.2 Le regole tecniche alle quali si intende derogare e le misure alternative, di cui al punto precedente, dovranno essere espressamente indicate dal gestore in un apposito allegato al Rapporto di sicurezza presentato ai sensi dell'art. 15.		
7. Adempimenti amministrativi		
7.1 I corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi per le attività non individuabili come impianto o deposito sono determinati ai sensi del DPR 151/11 e del DM 7 agosto 2012.		
8. Disposizioni transitorie		
8.1 Il presente allegato si applica anche per le attività con istruttoria di valutazione del Rapporto di sicurezza in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Per le attività per le quali necessiti integrare gli atti già prodotti, con documentazione specifica per la prevenzione incendi, questa dovrà essere presentata entro un anno dalla richiesta del CTR.		
8.2 Per le attività con istruttoria di valutazione del Rapporto di sicurezza conclusa e Certificato di prevenzione incendi non rilasciato alla data di entrata in vigore del decreto, si applica il decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2001.		